

## QUESTIONI APERTE

---

### Colpa penale (disastro di Rigopiano)

#### La decisione

**Calamità naturali - Organizzazione di Protezione civile - Colpa e prevedibilità** (artt. 43, 449, 589, 590 c.p.).

*In tema di responsabilità colposa, gli eventi “imprevisti” a realizzazione istantanea od immediata, non essendo preceduti da segnali - diversamente dagli eventi classificati “con preavviso” nel sistema della protezione civile - possono essere prevenuti o attenuati solo con l’adozione di cautele da assumere anche con largo anticipo, sicché queste assumono rilievo ai fini del giudizio sulla responsabilità per colpa. (Fattispecie relativa a morte e lesioni in danno di ospiti e dipendenti di un albergo, determinate dall’abbattimento di una valanga sulla struttura, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva escluso la responsabilità dei funzionari del Servizio di prevenzione della Regione per non aver redatto la carta di localizzazione del pericolo di valanghe).*

*Nell’individuare le posizioni di garanzia nelle organizzazioni complesse, il giudice deve muovere dall’attribuzione normativa dei ruoli e ricostruire la catena dei comandi e dei controlli, decodificando i reali assetti di potere decisionale, anche alla luce della necessità che le strutture organizzative realizzino al proprio interno interazioni operative. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la individuazione delle posizioni di garanzia sulla base del dato legislativo non delimitasse in modo stringente l’area di rilevanza penale, in essa non potendo esaurirsi il giudizio di responsabilità per colpa della morte e delle lesioni dei dipendenti ed ospiti di una struttura alberghiera, determinate dall’abbattimento di una valanga).*

*In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione “ex ante”, non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell’evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati.*

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ.VI, 11 marzo 2025 (ud. 3 dicembre 2024), n. 9906 - FIDELBO, *Presidente* - ROSATI, DI GIOVINE, *Relatori*

**Gestione “organizzata” del rischio di calamità. Colpa “distale” e “prossimale” alla luce della sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano**

Il contributo analizza la pronuncia della Cassazione sul disastro di Rigopiano, con la quale la Sesta Sezione si cimenta con la rielaborazione teorica di temi centrali della responsabilità colposa, applicati nel contesto dell'organizzazione pubblica della prevenzione di rischi da calamità naturali come quelle valanghive. Evidenziata l'apprezzabile chiarezza esibita dalla decisione per lunghi tratti, tanto nella formulazione delle premesse concettuali quanto nella messa a punto dei criteri-guida dell'imputazione di tali tipologie di eventi complessi, l'autore mette in luce anche alcune criticità ricostruttive.

*Organised Management of Disaster Risk. "Distal" and "Proximal" Negligence in Light of the Supreme Court Ruling on the Rigopiano Disaster.*

*The article analyses the ruling of the Court of Cassation on the Rigopiano disaster, in which the Sixth Section tackles the theoretical reworking of central themes of negligence liability, applied in the context of public organisation of the prevention of risks from natural disasters such as avalanches. Having highlighted the appreciable clarity exhibited by the decision in many respects, both in the formulation of the conceptual premises and in the development of the guiding criteria for the attribution of responsibility for such complex events, the author also highlights some critical issues in the reconstruction.*

**SOMMARIO:** 1. Dalle sentenze di merito al “canone inverso” predicato dalla Cassazione: la “prevenzione anticipata” come cautela principale. - 2. Le prime premesse concettuali richiamate in sentenza: la distinzione tra “rischio” e “pericolo” e quella tra eventi calamitosi “con preavviso” e “senza preavviso”. - 3. Il sistema di previsione e prevenzione dei pericoli e dei rischi da valanghe: l'intreccio organizzativo diacronico e sincronico, tra cautele “distali” e “prossimali”. - 4. Garanti, poteri impeditivi e poteri sollecitatori. - 5. Un'ulteriore distinzione concettuale operata dalla S.C.: dovere di diligenza e diligenza doverosa. - 6. La colpa “distale”. La Protezione civile regionale e la violazione cautelare prodromica: mancata redazione della Carta di localizzazione del pericolo di valanghe. - 6.1. (segue:) La violazione prodromica come forma di colpa specifica. - 6.2. (segue:) Il “nodo” della cooperazione colposa. - 6.3. (segue:) L'esigibilità come test di colpevolezza colposa. - 7. Le colpe “prossimali”: il livello provinciale della prevenzione. - 8. Le colpe “prossimali”: il livello comunale della prevenzione. - 8.1. (segue:) Trappole cognitive e sistematica della colpa. - 8.2. (segue:) La difesa dell'agente modello. - 8.3. (segue:) Non impossibilità, possibilità, probabilità rilevante. Decisioni in condizioni di incertezza e colpa. - 9. Conclusioni.

1. *Dalle sentenze di merito al “canone inverso” predicato dalla Cassazione: la “prevenzione anticipata” come cautela principale.* Al culmine di un periodo di intenso maltempo, con copiose neviccate sui versanti abruzzesi dell'Appennino Centrale, e dopo alcune scosse di terremoto avvertite nel corso della giornata, il 18 gennaio 2017, attorno alle ore 17, una valanga di enorme portata, distaccatasi da una linea di cresta del monte Siella, investì con effetti distruttivi e mortiferi l'*Albergo Rigopiano-Gran Sasso Resort*. La slavina di neve e detriti, dopo aver percorso il canalone sovrastante, provocò - oltre alla distruzione della struttura in cemento armato, trascinata a valle per decine di metri - la morte di ventinove delle quaranta persone presenti, tra ospiti e personale dell'hotel.

Si tratta di una delle valanghe dagli esiti lesivi più gravi di sempre. Si contarono undici sopravvissuti, nove dei quali estratti dai soccorritori, dalla spessa coltre di neve e macerie, faticosamente, in tempi diversi e anche a distanza di molte ore dall'evento. I primi soccorritori sopraggiunsero sul luogo soltanto a partire dal giorno successivo, anche a causa delle condizioni meteo proibitive, della contestuale situazione di emergenza sul territorio abruzzese e di una iniziale incomprendimento delle richieste di soccorso successive alla valanga. Le abbondanti e prolungate nevicate avevano isolato la struttura alberghiera già dal giorno precedente. Restava infatti impercorribile l'unica via di fuga dall'albergo, la provinciale di collegamento al comune di Farindola; strada che, dunque, dopo la verifica del disastro, era anche l'unica via di accesso per i soccorsi, in ragione delle difficoltà di utilizzare mezzi aerei a causa del persistente maltempo. L'unica turbina sgombraneve a disposizione su quel tratto di strada si rivelò guasta, ragione per la quale, dopo la verifica del disastro, si dovette attendere l'arrivo di un altro mezzo, allungando così ulteriormente i tempi dei soccorsi.

Assieme ad altre fattispecie di reato ipotizzate a carico di numerosi soggetti pubblici e privati<sup>1</sup>, per quanto qui di maggiore interesse, sono stati altresì contestati – ai funzionari del Servizio di protezione civile della Regione Abruzzo, ai sindaci *pro tempore* del Comune di Farindola dal 1999 al 2017, al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale e a un geologo – i delitti colposi di omicidio (art. 589 c.p.), lesioni (art. 590 c.p.) e crollo di costruzioni (art. 449 c.p.); mentre al presidente e a diversi funzionari della Provincia di Pescara, nonché al prefetto della stessa Provincia e al suo capogabinetto, sono stati contestati, per la gestione dell'emergenza, i soli delitti colposi di omicidio e lesioni.

Il processo, svolto con le forme del giudizio abbreviato dinanzi al Giudice per l'udienza preliminare di Pescara, si concludeva, in primo grado, con la sentenza n. 144 del 2023<sup>2</sup>, che dichiarava colpevoli di omicidio colposo e lesioni colpose il sindaco, in relazione all'omessa emanazione di un'ordinanza di inagibilità e sgombero dell'albergo durante l'emergenza meteorologica in corso in quei giorni; e due funzionari del Servizio viabilità della Provincia, limitatamente alle omissioni relative al monitoraggio circa la percorribilità, allo sgombero dalla neve e alla chiusura della strada provinciale di accesso alla struttura alberghiera. La condanna riguardava altresì il gestore dell'hotel e un tecnico, ma per falsità ideologiche relative a interventi di ristrutturazione.

---

<sup>1</sup> Fattispecie ulteriori che qui non saranno considerate: abuso d'ufficio, rifiuto di atti d'ufficio, falso ideologico, depistaggio, morte o lesioni come conseguenza di delitto doloso, omicidio aggravato da violazioni antinfortunistiche, omissione colposa di cautele antinfortunistiche.

<sup>2</sup> G.u.p. Trib. Pescara, 22 maggio 2023, n. 144. Sulla pronuncia di primo grado: QUARANTA, *La sentenza sul disastro di Rigopiano: "nessun fiocco di neve, in una valanga, si sente mai responsabile"*, in *Cass. pen.*, 2023, 3083 ss.; SANTARELLI, *Prevedibilità dell'evento rispetto ad una calamità naturale*, in *Arch. pen. web*, 1, 2024, 1 ss.

Il giudizio d'appello è stato definito con la sentenza della Corte territoriale di L'Aquila n. 294 del 2024<sup>3</sup>. Confermate nel resto condanne e assoluzioni già dichiarate nella pronuncia di primo grado, la condanna è stata estesa, per l'omicidio colposo plurimo, al responsabile dell'Ufficio tecnico comunale; per falso e rifiuto d'atti d'ufficio, al prefetto; per il solo falso, al capogabinetto della Prefettura. Si dichiarava, inoltre, il non doversi procedere a carico del gestore dell'hotel e del tecnico, per i reati di falso relativi agli interventi di ristrutturazione. Si assolveva, infine, per non aver commesso il fatto, il presidente della Provincia.

In sintesi, con specifico riferimento alle contestazioni che saranno oggetto di queste note, dopo i giudizi di primo e secondo grado, risultavano condannati per i *reati colposi di omicidio e lesioni plurimi* il sindaco, il tecnico comunale e due funzionari provinciali del Servizio viabilità. Mentre erano stati assolti, per gli stessi reati colposi, i dirigenti e funzionari del Servizio di protezione civile regionale, gli esponenti della Prefettura, il gestore dell'hotel e il tecnico della ristrutturazione. All'esito dei giudizi di merito, il *disastro colposo*, contestato sotto forma di crollo di costruzioni a diversi soggetti di livello regionale e comunale, era stato dunque escluso.

Con la sentenza in commento, la Sesta sezione della Suprema corte<sup>4</sup>, tralasciando qui altre statuizioni minori, in parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero, ha annullato con rinvio l'assoluzione nei confronti dei funzionari regionali per i delitti colposi di omicidio, lesioni e disastro, valorizzando, *in prospettiva di prevenzione "anticipata" e "remota"*, la mancata redazione della Carta di localizzazione del pericolo di valanghe<sup>5</sup>; in accoglimento dei rispettivi ricorsi degli imputati, ha invece annullato con rinvio le condanne per i delitti colposi di omicidio e lesioni attribuiti al sindaco, al tecnico comunale e ai due funzionari della Provincia, in relazione alle omissioni riguardanti la gestione del rischio *in prossimità della verifica effettiva dell'evento*<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Corte Appello L'Aquila, 3 maggio 2024, n. 294.

<sup>4</sup> Cass., Sez. VI, 11 marzo 2025, n. 9906, Rv. 287814. Tutte e tre le pronunce possono rinvenirsi sul sito della rivista *Giurisprudenza penale*.

<sup>5</sup> D'ora in poi, anche: CLPV. Si tratta di una carta (di identificazione dei siti soggetti a pericolo di valanga) prevista da una legge regionale sulla quale si tornerà.

<sup>6</sup> Oltre alle massime della pronuncia in commento già riportate e riguardanti i profili qui oggetto di attenzione (responsabilità colpose nell'organizzazione pubblica orientata alla prevenzione degli effetti delle calamità naturali), si segnala altresì, per la sua attinenza al tema della colpa, la massima seguente (riguardante, invece, la perimetrazione degli obblighi di prevenzione da parte dei privati, come il datore di lavoro, con riferimento alla stessa tipologia di rischio da calamità): «La posizione di garanzia del dato-

Il parziale ma significativo capovolgimento degli esiti processuali, prodotto dalla decisione di annullamento di alcune condanne e di alcune assoluzioni, imporrà al giudice del rinvio una rinnovata valutazione delle responsabilità per la vicenda, alla luce di una sorta di *canone inverso* nel giudizio di colpa per le conseguenze di eventi calamitosi del tipo di quelli valanghivi.

Mentre le decisioni di merito avevano escluso la responsabilità degli esponenti regionali della Protezione civile, attribuendola, invece, ai soggetti di livello provinciale e comunale, opposte sono state le argomentazioni del giudice di legittimità. A mente di queste argomentazioni, nel giudizio di prevedibilità ed evitabilità di eventi disastrosi del tipo in esame (valanghe), ossia eventi tendenzialmente “senza preavviso”, la prevenzione deve essere affidata, in via privilegiata, a attività procedurali (di valutazione del pericolo e dei rischi connessi, di loro mappatura e di pianificazione delle misure di contrasto e mitigazione) da svolgersi anche in tempi assai remoti rispetto al momento – non identificabile *ex ante* nel *quando* – di effettiva verifica del disastro. Date le caratteristiche di questa tipologia di rischio, a evento tendenzialmente improvviso e senza preavviso, la prevenzione gioca i suoi dadi, in un contesto organizzativo pubblico complesso e multicentrico, mediante una anticipata identificazione dei diversi siti come rientranti, o meno, tra quelli “a rischio”, anche secondo una gradazione dello stesso (categorizzazione del rischio).

Ne deriva che la prevenzione e le correlative responsabilità si collocano in prevalenza, *temporalmente*, in un momento anticipato; e riguardano, *soggettivamente*, i centri di competenza “distale” – ossia, meno prossimi rispetto all’evento – sui quali grava(va)no obblighi primari e prodromici di valutazione dei rischi (il livello regionale). I sottostanti livelli (provinciali e comunali) di prevenzione assumono, per contro, un ruolo “prossimale”, che va ricalibrato, nei suoi contenuti cautelari secondari e successivi, alla luce di quegli obblighi primari e prodromici rimasti inadempiti.

---

re di lavoro – che si sostanzia nell’obbligo di protezione da fattori di rischio per l’incolumità personale di dipendenti, ospiti e terzi comunque presenti sul luogo di lavoro – non può estendersi al di là della sfera funzionale e logistica connessa all’attività professionale svolta, sicché, nel caso di eventi lesivi determinati dal concretizzarsi di fattori di rischio riguardanti un’area esterna al luogo di lavoro ed estranea alla sfera di dominio del datore, non può configurarsi una responsabilità di questi per colpa a causa della mancata previsione di tali rischi, nel documento di valutazione di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e per la conseguente mancata adozione di misure di prevenzione adeguate. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato l’assoluzione del gestore di un albergo, chiamato a rispondere a titolo di colpa dell’omicidio e delle lesioni in danno di dipendenti ed ospiti, determinati dal sopraggiungere di una valanga in una situazione di isolamento della struttura ricettiva per eccessivo innevamento e dalla correlata non percorribilità della strada provinciale di accesso).».

Prendendo a prestito nozioni anatomiche, i momenti di valutazione e gestione del rischio, in base alla loro distanza (spaziotemporale) dalla concreta verifica dell'evento valanghivo, potrebbero metaforicamente e rispettivamente essere indicati come *momento distale* (con riferimento, nel caso che ci occupa, agli obblighi anticipati di prevenzione regionale) e *momento prossimale* (con riferimento agli obblighi provinciali e comunali). E così, per estensione, anche i centri di competenza nella complessiva organizzazione della prevenzione: *plesso distale* vs. *plesso prossimale*; e le relative forme di responsabilità: *colpa distale* vs. *colpa prossimale*. Questa sarà la terminologia che si impiegherà in queste note, nel ricostruire i complessi intrecci (diacronici e sincronici rispetto alla effettiva verifica dell'evento) delle responsabilità penali nel contesto dell'organizzazione pubblica deputata alla prevenzione dei rischi da valanga. Ma pare fin troppo evidente come la stessa si presti a un impiego più ampio, avendo, a mio avviso, capacità descrittiva delle situazioni relazionali tipiche della responsabilità colposa in diversi contesti organizzativi o comunque interattivi.

Per giungere a tali capovolgimenti di prospettiva rispetto alle decisioni di merito, le argomentazioni della Corte – opportunamente formulate sulla base di alcune premesse concettuali relative alla distinzione tra “rischio” e “pericolo”, nonché tra “dovere di diligenza” e “diligenza doverosa” – si cimentano con la rielaborazione di temi centrali della responsabilità colposa, applicati alla prevenzione di rischi da calamità naturali come quelle valanghive. Segnatamente: l'individuazione delle posizioni di garanzia all'interno dei diversi centri di competenza riconducibili a organi di natura pubblica; la colpa (prevedibilità e evitabilità) dei singoli gestori del rischio in tali contesti organizzativi pubblici (la colpa *nelle* organizzazioni pubbliche); i profili relazionali connessi alla cooperazione colposa e all'impedimento mediato di eventi avversi; le fonti e i contenuti delle diverse regole cautelari in rapporto alle diverse posizioni di garanzia e ai diversi momenti (distali e prossimali) della prevenzione di tali eventi; il *test* di colpevolezza colposa, con riferimento ad alcune posizioni soggettive, mediante verifica circa l'esigibilità del rispetto degli obblighi cautelari rimasti inadempiti<sup>7</sup>.

---

<sup>7</sup> Tra le prime letture approfondite della pronuncia della Sesta sezione, cfr.: CONSULICH, *Disastri evitabili e forme della colpa nell'organizzazione pubblica*, in c.d.p. in *Cass. pen.*, 2025; QUARANTA, *Il problema non è la caduta (della valanga), ma l'atterraggio (del sistema di prevenzione): la Cassazione sul disastro di Rigopiano. Tra gestione (anticipata) del rischio ed esigibilità della condotta doverosa*, in *Sist. pen.*, 2005, 5, 49 ss. Cfr. anche CAPUTO, *Una questione di metodo: l'individuazione delle responsabilità penali nella tragedia dell'hotel “Rigopiano”*, in *Ius*, 13 giugno 2025, 1 ss.; DELLA RAGIONE, *La sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano*, in *il Quotidiano giuridico*, 3 aprile 2025, 1 ss. Riferimenti significativi alla sentenza della Cassazione sul disastro di Rigopiano anche in DEMURO, *L'agente modello, alla prova della giurisprudenza*, destinato a *DPC- Riv. trim.*, ma anticipato in *www.sistemapenale.it*, 8 luglio 2025, 7 ss. (§ 1.3), 14 ss. (§ 2.3); e in DELLA VALENTINA, *Pulvis et umbra. Il dissolvimento delle posizioni di garanzia nel diritto penale degli appalti, tra vecchie incertezze e auspici futuri*, in c.d.p. in AA.VV., *Atti del convegno: La responsabilità come forma di imputazione: dolo, colpa, preterintenzione, rischio*, Salerno, 3-4 ottobre 2025. Per un'analisi dei profili riguardanti la

La pronuncia pur lasciando qualche interrogativo aperto, si contraddistingue per l'apprezzabile chiarezza esibita per lunghi tratti nella formulazione delle premesse concettuali, nonché per la messa a punto dei criteri-guida dell'imputazione di eventi complessi, come quelli calamitosi, in contesti organizzativi pubblici. La stessa decisione, lo si vedrà, non manca tuttavia di suscitare qualche dubbio, anche significativo, benché forse inevitabile a fronte della complicatezza delle questioni affrontate, che mal si prestano a soluzioni davvero appaganti e definitive sul piano, irto di difficoltà, della individuazione delle responsabilità penali dei gestori del rischio di calamità in contesti organizzativi pubblici<sup>8</sup>.

2. *Le prime premesse concettuali richiamate in sentenza: la distinzione tra “rischio” e “pericolo” e quella tra eventi calamitosi “con preavviso” e “senza preavviso”.* La motivazione *in diritto* della pronuncia della Sesta sezione<sup>9</sup> parte dalla constatazione della eccezionalità delle dimensioni dell'evento concreto, trattandosi di una valanga dotata di straordinaria forza distruttiva. Segue l'osservazione circa l'assenza di problematicità del nesso causale nel caso in esame - contrariamente a quel che generalmente si registra in ambito colposo - quantomeno in termini di causa “naturalistica” degli eventi di pericolo (il crollo) e di danno (le morti e lesioni): causa che va certamente identificata nella caduta della valanga<sup>10</sup>. Viene invece svalutato, sempre sul piano causale, l'eventuale concorso dei fenomeni sismici verificatisi poche ore prima del distacco della slavina dalle pendici del massiccio montuoso: poiché avrebbero al limite configurato «una concausa, inidonea, come tale, a integrare un fattore causale alternativo»<sup>11</sup>.

---

prova scientifica e l'accertamento della prevedibilità nella vicenda in esame, DE PAOLIS, *Prova scientifica e scorciatoie cognitive*, in *Arch. pen. web*, 1, 2025; BONZANO, *Processo e scienza al cospetto di disastri naturali: la Cassazione sulla “prevedibilità” della tragedia di Rigopiano*, in *Arch. pen. web*, 2025, 3.

<sup>8</sup> Nel suo commento alla sentenza insiste - opportunamente e con la consueta efficacia - su questi ultimi profili, ovvero quelli della colpa nelle organizzazioni complesse di natura pubblica, CONSULICH, *Disastri evitabili e forme della colpa nell'organizzazione pubblica*, cit., *passim*.

<sup>9</sup> Cass., Sez. VI, 11 marzo 2025, n. 9906, cit., 77 e ss.

<sup>10</sup> Ma - è appena il caso di aggiungere - gli aspetti oggettivo-causali e “normativi” dell'imputazione degli eventi contestati assumeranno rilevanza nei giudizi controfattuali riguardanti gli obblighi di impedimento e la causalità della colpa.

<sup>11</sup> Cass., Sez. VI, cit., 78. Si prescinde, per il momento, dal ruolo concausale, apprezzabile sul piano psichico, che le scosse sismiche hanno giocato nella decisione presa dagli ospiti della struttura alberghiera - in un contesto severo di maltempo e nevicate intense - di andarsene via al più presto, non appena la provinciale fosse stata liberata dai mezzi sgombraneve e resa percorribile. Sulla causalità psichica, in generale e per riferimenti, da ultimo, FLOR, *La rilevanza causale delle interazioni psichiche nel diritto penale. La causalità psichica nelle fattispecie monosoggettive*, Napoli, 2021, 1 ss.; LAMANUZZI, *Causalità e determinatezza nelle interazioni psichiche penalmente rilevanti. Una rilettura del ‘modello*

Di conseguenza, la motivazione si soffermerà, dichiaratamente, sugli altri profili del delitto colposo: la posizione di garanzia, trattandosi oltretutto di ipotesi di responsabilità omissiva, e la colpa. Entrambi i profili assumono coloriture di elevata complessità nel caso esaminato, sia per la tipologia di rischio che si trattava di fronteggiare, quello delle valanghe, sia per il contesto organizzativo e la molteplicità dei centri di imputazione<sup>12</sup>.

Indicati - anche *per esclusione* - i temi oggetto di trattazione, prima di passare all'esame dei ricorsi, la sentenza formula alcune premesse concettuali utili a comprendere il «funzionamento del sistema della protezione civile, con riguardo al rischio valanghe».

Punto di partenza è la distinzione tra le nozioni di “pericolo” e di “rischio”. Benché «usati in modo spesso intercambiabile nel gergo penalistico», i due termini assumono, tuttavia, «un senso diverso nel contesto della normativa sulla protezione civile e, ancora prima, in un'autorevole letteratura sociologica»: mentre il *pericolo* si riferisce a un fattore naturale con potenziale dannoso, il *rischio* è connesso a decisioni umane e descrive le conseguenze che il pericolo può avere su persone o cose<sup>13</sup>. È perciò il rischio, in quanto connesso-

---

Franzese', Torino, 2024, *passim*.

<sup>12</sup> La letteratura sul tema delle posizioni di garanzia in contesti organizzativi complessi e sulla sfuggente fisionomia della cooperazione colposa si è arricchita di diversi contributi negli ultimi tempi: dopo le approfondite indagini sviluppate sul piano più generale a partire dal libro di CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2004, saltando, un po' arbitrariamente, all'ultimo triennio, il riferimento va quantomeno alle monografie di GARGANI, *Impedimento plurisoggettivo dell'offesa. Profili sistematici del concorso omissivo nelle organizzazioni complesse*, Pisa, 2022; e CONSULICH, *Il concorso di persone nel reato colposo*, Torino, 2023. Da ultimo, MINICUCCI, *La plurisoggettività nell'agire colposo. Una rilettura in chiave normativa*, Pisa, 2025. Cfr., però, anche BRUNELLI, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, Pisa, 2023, in part. 147 ss. Nonché la voce enciclopedica di TORRE, *Organizzazioni complesse e reati colposi*, in *Reato colposo*, diretto da Donini, in *Enc. dir. - I tematici*, Milano, 2021, II, 888 ss. In precedenza, utili spunti anche in PIVA, *La responsabilità del "vertice" per organizzazione difettosa nel diritto penale del lavoro*, Napoli, 2011, *passim*.

<sup>13</sup> Cass., Sez. VI, cit., 80. Sulle ascendenze sociologiche della distinzione si rinvia al celebre libro di LUHMANN, *Soziologie des Risikos*, Berlin, 1991, tr. it.: *Sociologia del rischio*, Milano, 1996. Per un approfondimento penalistico del rapporto tra la nozione di rischio e quella di pericolo, e per i richiami necessari alla dottrina, per tutti: PERINI, *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, 367-420. L'Autrice parte però dal presupposto che, contrariamente a quanto accade nel lessico penalistico, nel linguaggio comune i due vocaboli siano sostanzialmente fungibili (371). Del resto, la distinzione penalistica - in cui il *rischio* assume per lo più il ruolo di criterio d'imputazione in ambito oggettivo e soggettivo, mentre il *pericolo* riguarda la struttura offensiva della fattispecie tipica - non trova corrispondenza con le nozioni sociologiche, ma neppure con quelle “normativo-ingegneristiche” applicabili nei diversi settori della prevenzione. Si pensi, per es., alle definizioni formulate nel c.d. testo unico delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2 d.lgs. 81/2008): «r) “pericolo”: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; s) “rischio”: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».

so a decisioni umane, a poter essere gestito, nel senso di azzerato o, più di frequente, soltanto ridotto: più che scongiurare i disastri naturali, le «moderne organizzazioni prevenzionistiche» sono chiamate a impedirne o contenerne gli effetti su cose e persone. Del resto, come ricorda ancora la Cassazione, la legge assegna alla protezione civile compiti non soltanto di *previsione e prevenzione*, ma anche di *mitigazione* dei rischi (quindi, di riduzione dell'impatto degli eventi calamitosi, e ciò anche nella fase di *gestione dell'emergenza*)<sup>14</sup>.

Rilievo fondamentale, nelle argomentazioni della Corte, presenta la premessa ulteriore: quella relativa al già accennato rapporto tra specifica *tipologia di rischio (e di evento calamitoso)*, da un lato, e correlative *modalità delle attività di previsione e prevenzione*, dall'altro. Nel senso che le cautele da assumere sono funzionali e vanno calibrate alle specificità del rischio e dell'evento.

Il sistema di protezione civile è strutturalmente decentrato e ispirato a un principio di sussidiarietà, «in base al quale la prima risposta all'emergenza va garantita a livello locale, cioè dal Comune, che è l'istituzione più vicina al cittadino»; mentre gli enti dei livelli progressivamente superiori si mobilitano quando l'evento non è fronteggiabile a livello locale. Tale assetto, osserva la Corte, ha di fatto indotto i giudici di merito, nel caso in esame, «a concentrare l'attenzione sulle condotte degli Enti locali prossimi al disastro, distraendola, invece, da quelli più distanti». Tuttavia, il modello pluri-livello e poli-centrico, a geometria variabile, della protezione civile deve adattarsi alla specificità della tipologia di disastro: e ciò si riflette non solo nella disciplina legislativa, bensì «sulla ricostruzione della responsabilità penale dei singoli, incidendo

---

<sup>14</sup> Cass., Sez. VI, cit., 80. Si veda l'art. 2 (*Attività di protezione civile*) del codice della protezione civile, adottato con il d.lgs. n. 1/2018: «1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento. / 2. La previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile. / 3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. [...] / 6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione. / 7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro [...]».

sull'assetto che le categorie di parte generale assumono nel confronto con ciascun caso concreto»<sup>15</sup>.

Richiamando un precedente riferibile all'alluvione di Genova del 2009, la Sesta sezione rispolvera e fa propria la distinzione tra *eventi con preavviso* e *eventi imprevisti*<sup>16</sup>.

Una precisazione terminologica pare però opportuna, prima di procedere oltre. Per non ingenerare confusioni proprio sul piano penalistico, meglio sarebbe distinguere semplicemente tra “eventi *con* e *senza* preavviso”, lasciando da parte il riferimento agli “eventi imprevisti”.

Così, d'ora in avanti, si farà nel testo, parlando soltanto di eventi con preavviso e eventi senza preavviso.

La situazione di *evento imprevisto* rimanda, infatti, nel contesto della responsabilità colposa, a una delle possibili forme che, in concreto, può assumere la colpa sul piano dell'elemento cognitivo (colpa *senza previsione* dell'evento, in contrappunto a quella *con previsione* dell'evento *ex art. 61 n. 3 c.p.*). Non quindi alla astratta tipologia di rischio/evento, alla quale si vuole qui far riferimento.

Gli eventi *con* preavviso - proseguono le argomentazioni della Corte - comprendono i disastri «la cui verificaione è preannunciata da segnali e/o si protrae nel tempo secondo vari gradi di progressivo approfondimento». Gli eventi *senza* preavviso sono disastri «a realizzazione “istantanea” o “immediata”, non preceduti da segnali»<sup>17</sup>. In relazione a questo secondo tipo di eventi, «si deve giocoforza puntare soprattutto su cautele da assumere anche molto tem-

<sup>15</sup> Cass., Sez. VI, cit., 80 s. Sulla complessa articolazione delle posizioni di garanzia nel sistema di protezione civile, si veda, per es., VALBONESI, *Le posizioni d'obbligo penalmente rilevanti nel contesto della Protezione Civile*, in *Arch. pen.*, 2021, 1, 1 ss., in part. 3 ss.

<sup>16</sup> Cass., Sez. VI, cit., 81. Il riferimento va a Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 16029, sul caso dell'*alluvione di Messina del 2009* (ma erroneamente indicata come relativa al caso dell'alluvione di Genova), dove si parla in realtà di “eventi con preavviso” e “eventi improvvisi” (e non “impresvisi”).

<sup>17</sup> Così Cass., Sez. VI, cit., 81: la sentenza prosegue precisando che gli eventi senza preavviso, a realizzazione immediata e senza segnali, «non hanno né un “prima” né un “dopo”». Il che, forse, non è del tutto vero, proprio nella logica delle attività di protezione civile. Si prenda una valanga: anche se fosse vero che non vi è *un prima* (ma non sarà sempre così: alcune valanghe possono essere previste sulla base di segnali d'allarme o di condizioni critiche precedenti, a qualche distanza di tempo, più o meno breve, dal distacco), è vero che non vi è *un dopo* soltanto nel senso che, dopo il distacco e lo scivolamento a valle della massa di neve e detriti, l'evento si è in sé esaurito. Tuttavia, nella prospettiva della mitigazione delle conseguenze dannose, come parte delle funzioni di prevenzione, può ben sussistere, in casi del tipo di Rigopiano, *un dopo*, rappresentato dalle attività di soccorso (*ex post*), che implicano, *ex ante*, anche attività preventive di pianificazione e predisposizione non “neutre” rispetto alle responsabilità: ad esempio, poter contare su vie di accesso sgombrere per i soccorsi, predisporre la disponibilità di mezzi sgombraneve idonei ed efficienti per permettere il rapido raggiungimento dei siti interessati dal disastro, ecc. Come si vedrà, tali fattori assumono in effetti rilevanza rispetto alle responsabilità “prosimali” dei funzionari della Provincia.

po prima della verifica dell'evento stesso, perché soltanto [...] mediante azioni "anticipate" [...] diviene possibile neutralizzare o diminuire il rischio per persone (o cose)<sup>18</sup>.

Seguono due opportune avvertenze della Corte. La prima: a fronte di «eventi predicibili in sé [...] ma di cui non sono definibili momento o forma di manifestazione, occorre guardarsi dalla tentazione di assecondare la logica, *ex post*, del capro espiatorio». La seconda: poiché - aggiungiamo noi - questo genere di eventi coinvolge di solito la possibile responsabilità di organizzazioni deputate alla previsione/prevenzione e mitigazione/gestione di determinati rischi, «occorre considerare le coordinate teoriche dell'organizzazione delle strutture complesse per analizzare e decodificare le singole posizioni cui la legge o il "contratto sociale" attribuisca funzioni e poteri specifici»<sup>19</sup>. La concatenazione tra le due esigenze, evitare la logica del capro espiatorio all'interno di organizzazioni, è assai evidente con riferimento a eventi disastrosi come quelli in discorso<sup>20</sup>.

Applicate le premesse al caso concreto, la Corte conclude che la valanga che si abbatté sull'hotel Rigopiano, cagionando il crollo della struttura, ventinove morti e nove feriti, appartiene alla classe degli eventi di tipo "imprevisto" (*recitius*: improvviso, senza preavviso) o "istantaneo".

Ne deriva che

«la prevenzione "regina" per l'incolumità individuale e collettiva avrebbe dovuto attuarsi: non a disastro naturalistico inverato; non nel corso; nemmeno nell'imminenza della sua verifica».

Anche sulla base della legislazione (regionale) vigente,

«la cautela principale avrebbe dovuto precedere di molto l'evento, e consistere nell'identificazione di Rigopiano come sito valanghivo, in quanto tale classificazione avrebbe comportato il divieto di accedervi oppure di utilizzare le attrezzature in esso presenti ovvero ancora ne avrebbe imposto un uso disciplinato (limitato, per esempio, alle stagioni non invernali)<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Sul piano della sociologia dell'organizzazione, CATINO, *Trovare il colpevole. La costruzione del capro espiatorio nelle organizzazioni*, Bologna, 2022 (anche per riferimenti alla letteratura sociologica); ma la questione era posta e indagata già in BONAZZI, *Colpa e potere. Sull'uso politico del capro espiatorio*, Bologna, 1983.

<sup>21</sup> Cass., Sez. VI, cit., 82.

3. *Il sistema di previsione e prevenzione dei pericoli e dei rischi da valanghe: l'intreccio organizzativo diacronico e sincronico, tra cautele "distali" e "prosimali"*. L'attenzione si sposta, quindi, sul sistema regionale abruzzese di previsione e prevenzione del rischio da valanga, come disciplinato dalla legge regionale n. 47/1992, vigente all'epoca dei fatti, che «stabilisce le procedure per l'accertamento dei pericoli e dei rischi da valanga sul territorio della Regione Abruzzo e detta le norme per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità»<sup>22</sup>. Il sistema procedurale predisposto dalla legge – che si struttura in diverse fasi e coinvolge una pluralità di soggetti posti su vari livelli all'interno della pubblica amministrazione – può essere sintetizzato come segue<sup>23</sup>.

L'amministrazione regionale provvede all'elaborazione – in scala 1:25.000 – della *Carta di localizzazione dei pericoli da valanga* (CLPV), funzionale all'individuazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe, sulla base dei parametri predeterminati dal Comitato tecnico regionale per lo studio della neve e delle valanghe (Co.Re.Ne.Va.)<sup>24</sup>. La CLPV è infine approvata dalla Giunta regionale e notificata a ciascun Comune interessato, come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili<sup>25</sup>.

Più nel dettaglio, la predisposizione della CLPV spetta, sulla base dei parametri predeterminati dal suddetto Comitato tecnico, al Servizio (regionale) per la Protezione civile (di seguito anche: SPC), che si avvale della collaborazione di ispettorati, servizi e organi regionali, provinciali e dello stato<sup>26</sup>. Il Co.Re.Ne.Va., oltre a predeterminare, come già ribadito, i parametri di identificazione delle aree esposte, coordina l'attività di predisposizione della Carta (da parte del Servizio di Protezione civile) e formula il parere di congruità sugli elaborati definitivi da sottoporre alla deliberazione della Giunta regionale<sup>27</sup>.

Come osserva la sentenza in commento, l'obbligo di redigere la CLPV è perciò chiaramente attribuito al Servizio di Protezione civile regionale<sup>28</sup>. Il Co.Re.Ne.Va. – istituito presso il Ser-

<sup>22</sup> Art. 1 (*Finalità*) legge regionale (Abruzzo) 18 giugno 1992, n. 47, *Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*.

<sup>23</sup> La sentenza si sofferma sulla legge regionale, in particolare, nel § 3 della parte *in diritto* (pp. 82-85).

<sup>24</sup> Comitato tecnico istituito dall'art. 4 della stessa legge regionale n. 47/1992, secondo il testo vigente all'epoca dei fatti, presso la Presidenza della Giunta regionale – Servizio per la protezione civile, nella cui composizione si annovera(va)no, tra gli altri, il dirigente (o suo delegato), con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti tecnici del medesimo Servizio; nonché ulteriori rappresentanti tecnici del Corpo forestale dello Stato, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del Corpo nazionale soccorso alpino del C.A.I.; due tecnici professionisti con esperienza nello studio della neve e delle valanghe e relative opere di difesa e prevenzione; un rappresentante del Collegio regionale delle guide alpine, ecc.

<sup>25</sup> Art. 2, co. 1 e 2, legge regionale n. 47/1992.

<sup>26</sup> Ispettorato regionale delle foreste, Ispettorati dipartimentali provinciali, strutture territoriali dello stato, Servizi del genio civile e delle Comunità montane (art. 3, co. 1, legge regionale n. 47/1992).

<sup>27</sup> Art. 3, co. 2, legge regionale n. 47/1992.

<sup>28</sup> Lo prevede l'art. 3, co. 1, legge regionale n. 47/1992.

vizio e composto anche da esponenti del medesimo - ha invece un ruolo di supporto tecnico e consultivo, in coerenza con la sua elevata specializzazione<sup>29</sup>.

Nelle aree considerate dalla Carta come soggette a *pericolo* di valanghe, in attesa degli adempimenti di legge, è sospesa a titolo cautelativo l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture (con finalità residenziali, produttive, industriali, artigianali, commerciali, agricole e turistiche), nonché ogni nuovo uso che comporti *rischio* per la pubblica o privata incolumità<sup>30</sup>.

La CLPV, pur essendo condizione essenziale per la previsione e prevenzione, da sola non è sufficiente, poiché - chiosa la Cassazione<sup>31</sup> - la stessa contiene informazioni di carattere generale dirette a identificare le aree esposte al *pericolo*, ma è di per se priva di reale portata predittiva. Tali indicazioni vanno affinate e ritagliate sulle singole situazioni locali di *rischio* (per persone o cose), attraverso la successiva redazione di analitiche *Carte dei rischi locali di valanga* (CRLV) - la cui approvazione spetta sempre alla Giunta regionale previa predisposizione da parte del SPC sulla base dei criteri del Co.Re.Ne.Va. - che, essendo accreditate di una portata predittiva, sebbene astratta, sono specificamente dirette a prevenire danni a persone o cose<sup>32</sup>.

Trova così applicazione normativa la distinzione, evocata dalla Cassazione nelle premesse, tra (naturali) *pericoli* valanghivi e (umani) *rischi* di danno a persone o cose (correlati alle decisioni circa i diversi usi delle aree e dei siti esposti al pericolo)<sup>33</sup>.

Le singole CRLV, attraverso la verifica e l'approfondimento di tutti gli elementi disponibili (storici, orografici, climatici, tecnico-scientifici), determinano per ciascun'area il livello di pericolosità e i rischi relativi<sup>34</sup>. Come ricorda la Cassazione sulla base della ricostruzione operata dalle pronunce di merito, la redazione delle CRLV presuppone, nella prassi, la elaborazione del *Piano zone esposte a valanghe* (PZEV): uno «strumento che consente una mappatura del pericolo, ricorrendo a sofisticati modelli matematici e statistici», il quale, come le Carte dei rischi locali, spetta pur sempre al livello regionale di protezione civile e presuppone, a sua volta e comunque, la Carta di localizzazione del pericolo (CLPV)<sup>35</sup>.

La Giunta, su parere del Co.Re.Ne.Va., stabilisce le priorità nell'esame delle aree per le quali si ipotizza una condizione di rischio più elevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute da amministrazioni pubbliche<sup>36</sup>.

L'analisi delle singole zone a rischio comporta l'inquadramento in «aree di prima categoria», che presentano un livello di rischio permanente e non eliminabile (per le quali si ribadisce il già evocato divieto tendenziale di realizzare o usare opere e manufatti) e «aree di seconda

<sup>29</sup> A mente dell'art. 4, co. 3 legge regionale n. 47/1992, il Comitato «svolge compiti di consulenza tecnica della Giunta regionale per il soddisfacimento degli obiettivi di prevenzione, previsione e controllo delle precipitazioni nevose e dei fenomeni valanghivi; conseguentemente propone alla Giunta regionale, attraverso le strutture del Servizio per la Protezione civile», tra altro, gli interventi e le iniziative più opportune per la salvaguardia dell'incolumità individuale e pubblica in montagna.

<sup>30</sup> Art. 2, co. 3 legge regionale n. 47/1992.

<sup>31</sup> Cass., Sez. VI, cit., 83 s., 93 s.

<sup>32</sup> Art. 5, co. 1 legge regionale n. 47/1992 (che rinvia all'art. 3 per i criteri e le procedure, quindi a quelli già veduti a proposito della CLPV).

<sup>33</sup> Cfr. Cass., Sez. VI, cit., 80, 83.

<sup>34</sup> Art. 5, co. 1 legge regionale n. 47/1992.

<sup>35</sup> Cass., Sez. VI, cit., 94.

<sup>36</sup> Art. 5, co. 2, legge regionale n. 47/1992.

categoria», che presentano un livello di rischio sufficientemente riducibile o eliminabile con interventi adeguati (per le quali i divieti suddetti possono essere rimossi ove siano state realizzate opere tecnicamente idonee alla difesa e alla prevenzione)<sup>37</sup>. Nell’attesa della qualificazione delle singole aree secondo una delle due categorie di rischio, «le Amministrazioni locali interessate possono procedere autonomamente [...] ad elaborare uno studio tecnico analitico delle condizioni di rischio di un’area [già] inclusa nella Carta regionale»<sup>38</sup>. In capo alle stesse amministrazioni comunali stanno, poi, diversi obblighi informativi – circa le condizioni di pericolo – verso i proprietari di edifici o impianti delle zone segnalate; o verso la Regione sulle situazioni di fatto esistenti (opere già realizzate o usi consentiti nelle aree ricomprese nella CLPV); nonché obblighi di adeguamento degli strumenti urbanistici alla CLPV e alla determinazione della categoria di rischio valanghivo, con i relativi divieti e prescrizioni<sup>39</sup>.

Ne deriva, dunque, come segnala la Corte, che «le amministrazioni comunali possono però muoversi soltanto all’interno di aree già incluse nella CLPV», la quale «rappresenta, pertanto, l’indispensabile base conoscitiva per qualsiasi successivo approfondimento», lo strumento essenziale e prodromico «all’attivazione e al funzionamento dell’intera organizzazione volta a prevedere e prevenire il rischio» da valanghe<sup>40</sup>.

Nondimeno, la legge regionale prevede non soltanto disposizioni relative alla pianificazione anticipata della sicurezza mediante valutazione “distale” del rischio valanghivo (di competenza regionale), ma anche norme riguardanti gli interventi urgenti di carattere “prossimale” da adottare, da parte del Sindaco, in situazioni di imminente pericolo di caduta di una valanga: dichiarazione di inagibilità e sgombero di edifici; limitazioni alla circolazione<sup>41</sup>.

Dall’*excursus* sulla disciplina regionale la Corte ricava sia le risposte per dipanare l’intreccio organizzativo – diacronico e sincronico – in rapporto al rischio da valanghe (in altri termini, per l’individuazione dei soggetti responsabili), ma anche la fonte principale per individuare le cautele doverose. Nella struttura organizzativa complessa e multicentrica della previsione e prevenzione dei rischi da valanghe, l’obbligo primario, gravante sul livello regionale di protezione civile, è di tipo “prodromico-conoscitivo” e consiste nella completa mappatura, per mezzo della *Carta di localizzazione*, delle aree montane sulle quali incombe il pericolo.

<sup>37</sup> Artt. 6 e 8 legge regionale n. 47/1992.

<sup>38</sup> Art. 7 legge regionale n. 47/1992.

<sup>39</sup> Artt. 10, 11 e 12 legge regionale n. 47/1992.

<sup>40</sup> Cass., Sez. VI, cit., 84.

<sup>41</sup> Artt. 15 e 16 legge regionale n. 47/1992. Compiti attinenti alla “prevenzione pianificatrice” (quindi distale in senso temporale) stanno però anche a carico dei Comuni. Oltre a quelli già visti (autonome iniziative in attesa della inclusione nelle categorie di rischio; obblighi informativi e riguardanti gli strumenti urbanistici), va ricordata la costituzione della Commissione comunale per la prevenzione dei rischi da valanga (art. 17). Si tratta però di obblighi che hanno come presupposto l’avvenuto riconoscimento quantomeno della situazione di fatto dell’esposizione a rischi da valanga, che, almeno sul piano formale, dipende dalla predetta CLPV di competenza regionale.

Riprendendo un lessico già proposto in passato, sembra trattarsi di una cautela strutturata come una *meta-norma*, ovvero una norma per l'appunto prodromica e funzionale alla successiva predisposizione di ulteriori norme a contenuto cautelare modale, nel senso che solo queste ultime indicheranno dei comportamenti orientati alla eliminazione o alla mitigazione del rischio (qui, quello valanghivo) per persone o cose<sup>42</sup>.

La fase successiva, che spetta sempre alla struttura regionale di protezione civile, consiste nella redazione delle singole *Carte dei rischi locali di valanga*, con funzione di analitica valutazione del rischio cui sono esposte le persone e le cose – nelle singole aree già individuate come pericolose – per ragioni legate all'antropizzazione, alla presenza di strutture, impianti, infrastrutture, allo svolgimento di attività sportive o ricreative ecc.

Questa fase successiva e conseguente alla prima, consente, in altri termini, attraverso la analitica e specifica valutazione del rischio per ogni singola area già individuata (nella CLPV) come esposta a pericolo, di attribuire una categoria di rischio in base alla quale disporre le regole “modali”: i divieti e le misure preventive idonei a scongiurare/mitigare gli effetti dannosi.

Una precisazione sulle *regole modali*, opportunamente evocate anche nella sentenza della Sesta sezione<sup>43</sup>.

Talora si insiste in dottrina – a mio sommo avviso, erroneamente – sulla natura “modale” come qualità assoluta e indefettibile della regola cautelare: una tale nozione estrema non può essere accettata là dove per “regole modali” si intendano regole che non potrebbero mai consistere in un divieto o, in altri termini, nella pretesa di astensione da un certo comportamento (salva, beninteso, la previsione espressa, come peraltro in questo caso avviene ai sensi delle già citate disposizioni della legge regionale abruzzese sulle valanghe: sospensione cautelativa o divieto definitivo di edificazione o realizzazione di impianti e attività).

Come già dimostrato in altra occasione<sup>44</sup>, il divieto, con il correlativo dovere di astensione, è in realtà connaturato alla cautela (*rectius*: a sue determinate forme di manifestazione): anche alcune regole cautelari generiche (non formalizzate), come normalmente avviene per quelle di “prudenza”, sono strutturate come “divieti di fare” nelle condizioni date (in altri termini: doveri di astensione), sul modello di regole “comuni” come, per es.: “non avvicinare la mano alla fiamma”, “non manipolare apparecchiature elettriche con le mani bagnate”, “non restare sotto un albero, un palo, un traliccio durante un temporale con fulmini”. Volendo restare alla montagna, si pensi al divieto per la guida alpina di condurre il gruppo di escursionisti in una “uscita”, in presenza di condizioni meteo “proibitive”; o al divieto di esercitare l'attività sportiva in caso di percepibili condizioni di allarme rispetto al pericolo imminente di caduta di

<sup>42</sup> CASTRONUOVO, *La colpa penale*, Milano, 2009, 99, 189.

<sup>43</sup> La nozione, come noto, si deve a GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, I. *La fattispecie*, Padova, 1993, 233 ss.; poi ID., *La normatività della colpa penale. Lineamenti di una teoria*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1999, 86 ss.

<sup>44</sup> *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1619-1625.

valanghe; o al dovere di astenersi dal compiere un fuori pista sugli sci, in presenza del percepibile pericolo di provocare il distacco di una valanga. Nessuno può dubitare che si tratti di regole cautelari, benché dal contenuto di divieto. La stessa colpa per assunzione<sup>45</sup>, poi, si fonda sull'aver trascurato uno specifico dovere di astensione dall'agire. Che tali divieti siano o meno formalizzati è del tutto accidentale ai fini della responsabilità penale per l'evento colposo. A meno di non ritenere costituzionalmente illegittima la previsione della *colpa generica* per violazione di regole di prudenza (art. 43 c.p.).

Ne deriva che l'astensione - quindi, il divieto che ne è alla base - è soltanto *una*, se si vuole (apparentemente) "drastica", delle possibili forme *modali* della colpa.

4. *Garanti, poteri impeditivi e poteri sollecitatori.* A questo punto della motivazione, è agevole per la Corte censurare l'inosservanza di legge in cui sono incorse le sentenze di merito: quella di primo grado, per aver negato la sussistenza della posizione di garanzia in capo agli esponenti regionali della protezione civile; quella di appello, per aver riconosciuto in astratto la posizione di garanzia di tali funzionari, salvo poi escludere però che gli stessi avessero "poteri sollecitatori" verso il Comitato tecnico (Co.Re.Ne.Va.) - il che equivale quindi, in modo implicito, ad escludere la stessa disponibilità di poteri impeditivi dell'evento.

La censura - approfondendo l'analisi degli elementi delle contestate fattispecie omissive improprie colpose di pericolo e di danno<sup>46</sup> - colpisce infatti sia i presupposti teorici fatti propri dai giudici del merito, sia l'applicazione pratica degli stessi alla luce della già veduta legge regionale.

Sul piano più squisitamente teorico, si ritiene la lettura data dai giudici di seconda istanza come produttiva di un'antinomia: la dissociazione concettuale tra posizione di garanzia e poteri impeditivi. Invece, ribadisce la Cassazione, «non è possibile scindere concettualmente la posizione di garanzia dalla disponibilità di poteri impeditivi», dacché questi rappresentano il presupposto concettuale di quella. La dissociazione tra la posizione di garanzia - sotto forma, ritiene la Corte, di *posizione di protezione*<sup>47</sup> - e i poteri impeditivi de-

<sup>45</sup> Sulla quale, per tutti, PISANI, voce *Colpa per assunzione*, *Reato colposo*, cit., 233 ss.

<sup>46</sup> Sui reati omissivi impropri colposi, in una letteratura assai vasta, si può consultare, anche per gli indispensabili riferimenti, per es., MASSARO, voce *Omissione e colpa*, in *Reato colposo*, cit., 866 ss.

<sup>47</sup> Così la Corte, Sez. VI, cit., 87: «Non c'è dubbio, infatti, [...] che gli organi apicali del Servizio di Protezione civile della Regione Abruzzo rivestano una posizione di garanzia - specificamente, una posizione di protezione [...]»; e poi anche 89: «l'individuazione del "titolare del dovere di protezione", nel caso di specie, appare piana» (ulteriormente, ma in maniera più ambigua circa l'appartenenza all'uno o all'altro tipo di posizione di garanzia, si veda 90 s.: il fondamento dell'obbligo giuridico di impedire l'evento resta sostanziale, «poiché attinge alla natura qualificata del rapporto che lega il titolare del bene giuridico esposto a rischio - in questo caso, vita ed incolumità personale, quanto all'omicidio e alle lesioni colpose, ed incolumità pubblica, quanto al disastro colposo - al soggetto messo nelle condizioni di meglio tutelarlo attraverso i poteri decisionali di intervento conferitigli dalla legge»). Sul piano meramente tas-

riva, spiega la Corte, dal fatto che, «soprattutto nelle strutture complesse, ove il garante non sia nelle condizioni di esercitare egli stesso, in prima persona, un dominio diretto sulle sequenze causali produttive dell'evento», allora il suo potere deve esplicarsi «in modo indiretto, vale a dire organizzando, coordinando, dirigendo e, se del caso, sollecitando gli organi a ciò preposti». Il che non comporta «alcuna semplicistica identificazione tra potere (materiale) impeditivo del garante e potere sollecitatorio, posto che quest'ultimo rappresenta [...] una mera manifestazione, una possibile modalità di esercizio del primo: insomma, una forma (insieme con altre) di gestione del rischio, all'interno di realtà pluricentriche»<sup>48</sup>.

Dal punto di vista pratico, invece, la sentenza di annullamento ha buon gioco nel ribadire che la legge regionale n. 47/1992 consente di configurare la posizione di garanzia sulla base dei doveri e poteri conferiti ai funzionari regionali del Servizio di protezione civile, con riferimento, nel dettaglio: all'obbligo dello stesso Servizio di predisposizione della *Carta di localizzazione del pericolo valanghe* e delle singole *Carte di rischio locale*, attraverso le quali si sarebbe estrinsecato il potere impeditivo che fonda la posizione di garante; nonché alla funzione soltanto consultiva e di specializzazione tecnica del Co.Re.Ne.Va.; e, infine, ai poteri correlati a tali obblighi, quanto alle dotazioni di personale e finanziarie del SPC. Da non trascurare, altresì, la composizione del Comitato tecnico, che comprende anche il dirigente e due funzio-

---

sonomico, può rilevarsi come la esplicita qualificazione della posizione di garanzia in capo al livello regionale della Protezione civile come "posizione di protezione" solleva qualche dubbio. Nella consueta bipartizione tra *posizione di protezione* e *posizione di controllo*, il caso in esame - al pari, più in generale, dei pericoli di calamità derivanti da forze della natura - sembra ricalcare più da presso la tipologia degli obblighi di controllo, ovvero, secondo la formulazione manualistica, «quelli aventi per oggetto la neutralizzazione dei pericoli derivanti da una *determinata fonte*, in funzione di tutela di chiunque possa essere messo a repentaglio da quella fonte di pericolo». Vengono qui in evidenza sia pericoli creati dalle forze della natura, sia pericoli connessi allo svolgimento di attività umane». Come esempio della prima classe di pericoli, viene riportato «l'obbligo di neutralizzare i pericoli per l'incolumità pubblica [e per quella individuale] derivanti da inondazioni, frane o valanghe» che grava «sui diversi organi, centrali e periferici, in cui si articola il Servizio della Protezione civile». Così MARINUCCI-DOLCINI-GATTA, *Manuale di diritto penale. Parte generale*<sup>41</sup>, Milano, 2025, 303. Sulle posizioni di garanzia all'interno dell'attuale sistema di protezione civile, si veda, tra altri possibili riferimenti, VALBONESI, *Le posizioni d'obbligo penalmente rilevanti nel contesto della Protezione Civile*, cit., 3 ss.

<sup>48</sup> Cass., Sez. VI, cit., 85 s., ove si richiama anche Cass., Sez. IV, 28 febbraio 2018, n. 9167, Verity James, Rv. La «imprescindibilità della sussistenza di poteri impeditivi - giuridici e materiali - in capo al titolare della posizione di garanzia, anche nell'ambito di organizzazioni complesse», così come predicata dalla sentenza in commento, è sottolineata ad es. da SAVARINO, *Danni lungo-latenti e responsabilità penale. Modelli di imputazione e prospettive politico-criminali*, Torino, 2025, 136, nota 100. Più in generale, tra gli altri, PISANI, *Dominio sull'organizzazione dell'impresa e competenza per il rischio nel diritto penale del lavoro*, in *Scritti in onore di Nicola Mazzacava*, Pisa, 2023, 615 ss., in part. 620 ss.

nari del medesimo SPC, nonché il ruolo di coordinamento affidato sempre al Servizio regionale, che implicava anche il potere di sollecitare il Comitato<sup>49</sup>.

5. *Un'ulteriore distinzione concettuale operata dalla S.C.: dovere di diligenza e diligenza doverosa.* Nell'operazione di individuazione dei garanti, la Corte recupera la distinzione concettuale di elaborazione dottrinale, ma «fatta propria dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai prevalente»<sup>50</sup>, tra: *dovere di diligenza e diligenza doverosa*<sup>51</sup>.

Il primo corrisponde a “norme di dovere”, di fonte giuridica, che individuano la situazione giuridica soggettiva (di garante); laddove la seconda, di fonte anche sociale, rappresenta la “regola cautelare”, quindi il contenuto di quel dovere, vale a dire uno schema comportamentale orientato alla eliminazione o riduzione del rischio di verificazione di una certa classe di eventi.

Dal titolare del dovere di diligenza (garante) al contenuto cautelare (del dovere), come momenti autonomi che non consentono scorciatoie o sovrapposizioni indebite. La distinzione concettuale, calata nella struttura del reato colposo, avverte la Corte,

«vuole dare compiuta attuazione al principio di personalità della responsabilità penale, invertendo definitivamente la tendenza, che prevaleva in passato, a desumere semplicisticamente la colpa dall'esistenza della posizione di garanzia».

Inoltre, nel chiamare il giudice a operare una ricognizione del dovere di diligenza separatamente dalla diligenza doverosa, questa impostazione

«sollecita “una accurata analisi delle diverse sfere di responsabilità gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione”, allo scopo di operare una selezione dell'area del rimprovero penale già sul piano della tipicità oggettiva»<sup>52</sup>.

<sup>49</sup> Cass., Sez. VI, cit., 86 s.

<sup>50</sup> Cass., Sez. VI, cit., 88.

<sup>51</sup> La distinzione (dapprima dottrinale) tra dovere di diligenza e diligenza doverosa - formulata, con questa stessa terminologia, in CASTRONUOVO, *La colpa penale*, 2009, cit., 284 ss. (§ 19), ma anche 182 ss. (§ 8.1), in part. 186-190 - è adottata da una decina d'anni in autorevoli precedenti della Quarta, richiamati nella motivazione della sentenza in commento della Sesta sezione: Cass., Sez. IV, 25 marzo 2016, n. 12478, Barberi e al., sul *caso della Commissione Grandi Rischi* (terremoto di L'Aquila del 2009), 124 s.; Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, sul *caso del disastro ferroviario di Viareggio*, 293 s. Cfr., già in precedenza, anche se in un senso e con terminologia non del tutto coincidenti, GIUNTA, *Illiceità e colpevolezza nella responsabilità colposa*, cit., 197, 219 ss.; nonché, da ultimo, BRUNELLI, *Riflessioni sulla condotta nel reato omissivo improprio*, cit., 103 ss.; VALBONESI, *Prima tipicità della condotta colposa nelle attività rischiose lecite*, cit., 175 ss.

<sup>52</sup> Così Cass., Sez. VI, cit., 88, citando la già richiamata giurisprudenza della Sez. IV (i casi *Commissione Grandi Rischi* e *disastro di Viareggio*), nonché la sentenza delle Sezioni unite in *ThyssenKrupp* (Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343, Espenhahn), preceduta da Cass., Sez. IV, 21 dicembre 2012,

La distinzione consente alla Corte di rendere evidente il passaggio dalla fase di individuazione del perimetro delle diverse posizioni dei soggetti garanti (i doveri di diligenza), alle diverse regole cautelari (i variabili contenuti di diligenza doverosa) riferibili a ognuno dei plessi di competenza prevenzionistica. In altri termini, il passaggio dall'individuazione dei garanti all'analisi della colpa.

Il tutto, come ancora si vedrà, avviene, nella pronuncia, valorizzando la eterogeneità delle diverse aree di rischio e quindi di competenza soggettiva nella prevenzione. Seguendo la distinzione qui proposta, si deve distinguere il rischio valanga di carattere “distale”, spettante al livello organizzativo (pubblico) regionale; dai rischi di carattere “prossimale”, spettanti ai livelli organizzativi (pubblici) provinciali e comunali (ai quali è affidata non soltanto la gestione dell'emergenza, ma, altresì, con riferimento al Comune, la partecipazione alla prevenzione del rischio valanga, benché, come già visto, attraverso adempimenti complementari e successivi a quelli propedeutici attribuiti al livello regionale). Vengono poi in rilievo – benché qui non saranno presi in considerazione – i “rischi lavorativi”, riguardanti la sfera (privata) del gestore della struttura alberghiera e datore di lavoro<sup>53</sup>.

6. *La colpa “distale”. La Protezione civile regionale e la violazione cautelare prodromica: mancata redazione della Carta di localizzazione del pericolo di valanghe.* Nella ricostruzione dell'intreccio organizzativo diacronico e sincronico in rapporto al rischio valanghe, la criteriologia sequenziale seguita dai giudici – una volta individuata, sul piano oggettivo, la peculiare tipologia di evento calamitoso e definite, sempre sullo stesso piano, le diverse posizioni di garanzia con riferimento alle differenti fasi della prevenzione (dalla anticipata valutazione del rischio alla contingente gestione dell'emergenza in atto) – si conclude con la verifica della colpa<sup>54</sup>. Dall'identificazione del dovere (di di-

---

Lovison.

<sup>53</sup> Cfr., in senso analogo, SAVARINO, *Danni lungo-latenti e responsabilità penale*, cit., 161 (nota 178): «la S.C. opera una rigorosa distinzione tra il rischio lavorativo, il rischio valanga e il rischio da isolamento per i presenti nell'Hotel, distinguendo la sfera di competenza del gestore dell'albergo (quale imprenditore-datore di lavoro) da quella dei soggetti responsabili della gestione del fenomeno naturale e della strada provinciale».

<sup>54</sup> Sulla prevenzione dei rischi in montagna e contro le valanghe, ma con speciale riferimento allo svolgimento di attività sportive ed escursionistiche, si possono consultare i contributi raccolti in: *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, a cura di Melchionda-Rossi, Trento, 2019; HELFER-MELCHIONDA-SUMMERER, *Rischio e responsabilità penale in montagna. Gestione e prevenzione in prospettiva comparata*, Torino, 2023.

ligenza) alla individuazione dei suoi - variabili - contenuti di diligenza (doverosa).

Non v'è dubbio, ricorda la Corte, che, in astratto, una colpa sarebbe ipotizzabile sia nella fase della "prevenzione anticipata", con riferimento alle «competenze prevalentemente attribuite alla Regione», sia nella fase della "gestione dell'emergenza", in relazione alle «competenze prevalentemente attribuite al Comune»<sup>55</sup>.

Tuttavia, «la selezione delle cautele rilevanti ai fini del giudizio penalistico colposo» dipende «dal tipo di disastro naturale e dalle sue concrete manifestazioni». Per talune tipologie di pericolo, quelle definibili "senza preavviso", come le valanghe, anziché gli interventi da assumere nell'imminenza o durante la verifica del fenomeno calamitoso, promettono «maggiore se non esclusiva efficacia preventiva» «le cautele anticipate sul piano temporale», orientate alla valutazione e alla mappatura del pericolo e dei rischi correlati, nonché alla programmazione previa degli interventi e delle misure da adottare<sup>56</sup>. È quella che si è qui voluta definire "prevenzione distale" (spettante, in questo caso, al livello regionale), contrapponendola alla "prevenzione prossimale", affidata, invece, alla competenza di altre agenzie pubbliche (di livello comunale, provinciale, ma anche statale attraverso, ad esempio, le prefetture), che operano in posizione ravvicinata nel tempo e nello spazio rispetto all'evento.

Ancora con le parole della Sesta sezione:

«Si comprende, allora, che, quando il pericolo riguardi la discesa di valanghe, gli organi decisionali della Regione, nonostante siano - ed anzi proprio perché sono - lontani dalle zone del territorio su cui può inverarsi tale evento naturale, possano essere fatti, dalla legge, destinatari privilegiati di obblighi di cautela afferenti ad una fase spiccatamente preventiva (invece, le competenze del Comune afferiscono soprattutto alla fase dell'emergenza, quando il pericolo stia per manifestarsi o si sia già manifestato, trattandosi di organismo che opera *in loco* e che quindi ha contatto più diretto con la situazione calamitosa[...]). [...] In tal caso, le cautele suscettibili di cogliere nel segno saranno solitamente quelle volte ad interdire l'emergenza stessa e si collocheranno, dunque, in una fase temporale "anticipata"»<sup>57</sup>.

---

<sup>55</sup> Cass., Sez. VI, cit., 91. Nella sentenza, per lo meno in questo punto, restano un po' in ombra le eventuali competenze - concorrenti con il Comune di Farindola - nella gestione dell'emergenza, a carico della Provincia (in ordine alla percorribilità delle strade provinciali) e della Prefettura, come emanazione territoriale del Governo nazionale (a es., per il coordinamento dei soccorsi).

<sup>56</sup> Cass., Sez. VI, cit., 91.

<sup>57</sup> Cass., Sez. VI, cit., 91.

Come ampiamente veduto, è esattamente questa la logica preventiva fatta propria dalla legge abruzzese, là dove prevede l'obbligo di predisposizione della *Carta di localizzazione del pericolo di valanghe*, ponendolo a carico – nel sistema organizzativo di prevenzione dei rischi da valanga – del livello regionale<sup>58</sup>. Ne escono così definiti tanto il c.d. dovere di diligenza, quanto, sul piano contenutistico, la diligenza doverosa: il contenuto delle misure orientate alla mitigazione del rischio per le persone e le cose in caso di valanga dipende previamente dalle cautele anticipate e, tra queste, primariamente dalla CLPV (la cui elaborazione spettava al SPC regionale, per poi essere approvata dalla Giunta regionale): la mancata adozione della Carta viene identificata come violazione cautelare ai fini della colpa (distale). A quest'obbligo, gli organi regionali avrebbero potuto provvedere anche per “stralci” successivi, dando cioè la priorità ai siti ritenuti maggiormente esposti al pericolo valanghivo (per ragioni storiche di registrazione di fenomeni nel passato e/o di antropizzazione turistica o sportiva ecc.)<sup>59</sup>: in ogni caso, la Carta di localizzazione del pericolo avrebbe dovuto coprire, progressivamente o in unica soluzione, tutte le aree potenzialmente “a rischio”.

Le sentenze di merito, chiosa la S.C., attraverso una erronea interpretazione del dato normativo regionale, sono incorse in violazione di legge (extrapenale), là dove hanno ritenuto, come s'è già detto in precedenza, che l'attivazione della cautela “previa” fosse subordinata all'iniziativa del comitato tecnico-scientifico (Co.Re.Ne.Va.), mentre si trattava di competenza attribuita chiaramente al Servizio di protezione civile<sup>60</sup>.

La conclusione è pertanto nel senso che la violazione della cautela (distale) risiede nella mancata (tempestiva) adozione della CLPV per l'intero territorio montuoso abruzzese, e comunque per l'area poi effettivamente interessata dal disastro, considerati anche i tempi necessari alla redazione di tale strumento essenziale e prodromico per la prevenzione.

Quanto alla natura prodromica della *Carta di localizzazione del pericolo*, non si manca di ribadire che la sua mancata redazione «incise, quindi, precludendola, sull'attuazione e poi sull'attivazione dei successivi meccanismi di previsione e prevenzione del rischio, dal momento che bloccò la catena della pro-

---

<sup>58</sup> Il riferimento va agli artt. 2 e 3 della legge regionale (Abruzzo) n. 47/1992 (sulla quale, ampiamente, *supra*, § 3).

<sup>59</sup> Come in effetti avvenuto per alcune aree posizionate all'interno di bacini sciistici, individuate come prioritarie e quindi destinarie, in via provvisoria, di un primo stralcio della CLPV (cfr. Cass., Sez. VI, cit., 93).

<sup>60</sup> Cass., Sez. VI, cit., 92.

tezione proprio nei suoi passaggi più significativi»<sup>61</sup>. Si conferma, in tal modo, il carattere di *meta-norma* della cautela consistente nella redazione/adozione della CLPV, in maniera analoga, può qui soggiungersi, alla funzione prodromica svolta dalla redazione del DVR nel contesto della sicurezza del lavoro<sup>62</sup>. Qualche considerazione va poi svolta anche sul tempo occorrente all'adempimento concreto di tale obbligo prodromico. In risposta alle obiezioni difensive in merito al lungo periodo di tempo necessario, anche soltanto per completare la redazione della Carta, calcolato in oltre quattro anni, al netto degli strumenti successivi<sup>63</sup>, la sentenza non manca di osservare che l'inerzia degli organi regionali «si prolungò per un amplissimo lasso temporale, e cioè per ben venticinque anni», ovvero sia dal 1992, epoca dell'entrata in vigore della legge regionale n. 47, al momento della verifica della tragedia: «la Regione cominciò a redigere la CLPV soltanto a disastro avvenuto, per concluderla nel 2021»<sup>64</sup>. Ne consegue che la protrazione dell'inerzia regionale per un quarto di secolo rende di per sé innegabile la violazione “reiterata e continuata” della cautela doverosa.

Sull'attribuibilità soggettiva di tale violazione persistente ai singoli imputati, più che alla struttura amministrativa impersonalmente considerata, torneremo brevemente al successivo § 6.2.

6.1. (segue:) *La violazione prodromica come forma di colpa specifica*. La violazione del dovere di predisposizione della *Carta di localizzazione del pericolo*, a giudizio della Corte, integra la tipicità soggettiva dei delitti colposi di omicidio, lesioni e disastro, contestati in capo ai funzionari della protezione civile regionale<sup>65</sup>. In altri termini, la colpa “distale” in relazione agli eventi di danno e di pericolo.

Più precisamente, quanto alla forma, «il mancato rispetto della cautela positivizzata negli artt. 3 e 5 legge regionale n. 47 del 1992 cit., nel caso di specie, integra il giudizio sulla colpa specifica». Un *caso di scuola* di colpa specifica, soggiunge la Corte.

La Sesta sezione – non senza qualche ambiguità, come subito si dirà, circa il residuale ruolo che la stessa giurisprudenza della Quarta sezione attribuisce oramai alla prevedibilità anche nel contesto della colpa specifica – ricorda che tale forma di colpa dall'«accertamento semplificato», che si è progressivamente estesa erodendo spazi già occupati dalla colpa generica, riguarda in partico-

<sup>61</sup> Cass., Sez. VI, cit., 93 s.

<sup>62</sup> Cfr. *retro*, § 3, nel testo, in corrispondenza della nota 42.

<sup>63</sup> Ricordato il carattere prodromico della CLPV, il riferimento va al PZEV e alla CRLV.

<sup>64</sup> Cass., Sez. VI, cit., 93.

<sup>65</sup> Cass., Sez. VI, cit., 92 e 93.

lare «ambiti in cui la predicibilità dell'evento sia decodificabile attraverso conoscenze appartenenti a domini specialistici e di cui l'uomo comune non dispone».

In effetti,

«[i]l modello della colpa specifica mostra un'utilità particolare in contesti in cui non sia possibile confidare nella c.d. percepibilità del pericolo, situazione para-psicologica suscettibile di scattare in presenza di *alert*, perché l'evento naturale (qui, la valanga) ha caratteristiche che rendono difficile prevederne non tanto l'*an*, quanto il *quando* e il *quomodo*»<sup>66</sup>.

Queste considerazioni meritano qualche chiosa.

La *colpa specifica* è definita, esattamente, «come forma di accertamento semplificato perché in essa il legislatore reputa, a monte, empiricamente verificata l'idoneità preventiva delle cautele»; ma poi più sotto si aggiunge: nella colpa specifica, «[l]a regola positivizzata [...] surroga la prevedibilità dell'evento da parte di un agente modello, tipica della colpa generica»<sup>67</sup>.

Tale definizione può accogliersi soltanto specificando che un giudizio di prevedibilità deve richiedersi anche nelle ipotesi di colpa per inosservanza di regole positivizzate, proprio con la finalità di evitare quelle «perdite in termini di personalizzazione del giudizio sulla responsabilità penale» che la stessa sentenza qui in esame non manca di paventare<sup>68</sup>.

---

<sup>66</sup> Cass., Sez. VI, cit., 95. Un esempio ulteriore, ancor più estremo, di calamità naturali che presentano la caratteristica dell'impossibilità di previsione esatta del *quomodo* e soprattutto del *quando* sono i terremoti: la mitigazione degli effetti è perciò affidata alla positivizzazione di cautele (misure e procedure) anticipate, come la predisposizione di carte sismiche, la formalizzazione di regole antisismiche, ecc. Sui modelli di prevenzione con specifico riferimento agli eventi sismici, VALBONESI, *Rischio terremoto e rischio maremoto. Sistemi di prevenzione e modelli di responsabilità in un confronto fra diritto penale cileno e diritto penale italiano*, Napoli, 2022

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Sulla necessità della verifica di prevedibilità (ed evitabilità) altresì nel contesto della colpa specifica, anche a prescindere dal carattere eventualmente elastico delle regole cautelari pertinenti (il che ricondurrebbe l'accertamento a un modello quantomeno affine alla colpa generica), cfr. Cass., Sez. IV, 6 febbraio 2007, n. 4675, Bartalini, sul *caso del Petrolchimico di Porto Marghera*: «Un risalente orientamento, anche di legittimità, escludeva infatti che la prevedibilità costituisse elemento necessario per configurare la responsabilità per colpa e affermava che nella colpa (in particolare quella specifica) la previsione dell'evento viene già compiuta con la formazione della regola cautelare per cui, nel concreto accertamento dell'esistenza della colpa, il giudice deve soltanto accertare la violazione della regola cautelare e non anche la prevedibilità dell'evento [...]. È evidente come questa giurisprudenza fosse elusiva del problema della prevedibilità. È infatti vero che quando viene dettata una regola cautelare si formalizza un giudizio di prevedibilità di un evento dannoso; ma il problema da risolvere è proprio quello di individuare il perimetro entro il quale individuare gli eventi presi in considerazione dalla norma e, in particolare, se fosse in astratto prevedibile non un evento dannoso di qualsiasi genere ma l'evento in concreto verificatosi [...]. Non può quindi esservi dubbio che, anche per la colpa specifica, si ponga il problema di accertare se l'evento verificatosi fosse in concreto prevedibile»; Cass., Sez. IV, 2 ottobre 2007, n. 37606: «l'esigenza della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento si pone in primo

Un esempio concreto ritagliato sulla vicenda in esame può aiutare nella comprensione della necessità di tale accertamento: pur in presenza dell'obbligo di fonte legislativa di predisposizione della *Carta del pericolo*, ove fosse rimasta *ex post* indimostrata la astratta prevedibilità *ex ante* di valanghe di portata distruttiva nell'area alla quale appartiene Rigopiano, la colpa (specifica) sarebbe stata da escludere. Altrimenti, la violazione dell'obbligo posto dalla legge avrebbe finito per assumere un rilievo soltanto formale e oggettivo, senza potersi colorare di autentica *colposità*.

Ma può qui aggiungersi anche un'osservazione vagamente critica sul piano terminologico. Proprio perché la sentenza qui esaminata si contraddistingue, per lunghi tratti della motivazione, per la chiarezza nella messa a punto anche terminologica in punto di colpa, suscita qualche perplessità l'utilizzo - reiterato - della quantomeno ambigua nozione di *situazione para-psicologica (sic!)* consistente nella riconoscibilità o percepibilità del pericolo suscettibile di scattare in presenza di segnali d'allarme<sup>69</sup>. Proprio alla luce del ben noto significato comune dell'aggettivo parapsicologico<sup>70</sup>, ognuno vede la "pericolosità" dell'accostamento del termine - capace di evocare poteri *paranormali* di *chiaroveggenza* - al contesto dell'accertamento della colpa, che invece deve interamente dipanarsi su quel piano di *normalità* tipica delle *regole* cautelari e che richiede una rigorosa spiegazione *scientifica* del fenomeno, oltre che una riconoscibilità del pericolo/prevedibilità dell'evento basata sulla consolidazione esperienziale circa la verifica di determinati esiti.

La conclusione sul punto, come anticipato, è che la mancata redazione degli strumenti prodromici di mappatura del pericolo di valanghe (CLPV) e di valutazione dei rischi connessi (CRLV) rappresenti un *caso di scuola* di colpa

---

luogo e senza incertezze nella colpa generica, poiché in tale ambito la prevedibilità dell'evento ha un rilievo decisivo nella stessa individuazione della norma cautelare violata; ma anche nell'ambito della colpa specifica la prevedibilità vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va rapportata entro le diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Certamente tale spazio valutativo è pressoché nullo nell'ambito delle norme rigide la cui inosservanza dà luogo quasi automaticamente alla colpa; ma nell'ambito di norme elastiche che indicano un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, vi è spazio per il cauto apprezzamento in ordine alla concreta prevedibilità ed evitabilità dell'esito antiggiuridico da parte dell'agente modello» (fattispecie in tema di omicidio colposo per violazione di norme della circolazione stradale). Sulla tendenziale e progressiva scoloritura della distinzione, un tempo netta, tra colpa generica e specifica, si permetta di rinviare alla mia voce *Colpa penale*, in *Reato colposo*, cit., 218 ss. Più in generale, sulla evoluzione giurisprudenziale in tema di colpa, DOVERE, voce *Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa*, *ibid.*, 579 ss.

<sup>69</sup> Cass., Sez. VI, cit., 95, 107 e 122, sempre con riferimento alla prevedibilità intesa come riconoscibilità/percepibilità del pericolo.

<sup>70</sup> Derivato di "parapsicologia", che indica lo studio di fenomeni paranormali, non spiegabili in base alle leggi scientifiche e che si verificherebbero grazie a particolari poteri attribuiti a talune persone (es. sensitivi o *medium*) e che consisterebbero, tra l'altro, in percezioni ottenute senza ricorrere ai sensi (es. *chiaroveggenza*).

specificata<sup>71</sup>. Il complesso delle cautele violate dagli organi regionali, di fonte formale, presenta un'univoca finalità preventiva: «mirava specificamente – sebbene in maniera prodromica – ad evitare danni a (cose[...] [e]) persone». Si tratta, poi, senza dubbio, di una regola cautelare modale<sup>72</sup>; e invero la regola «forniva indicazioni dettagliate, analitiche e procedimentalizzate volte a conseguire tale risultato»<sup>73</sup>.

Trova pieno riscontro anche la concretizzazione del rischio nell'evento occorso: «il danno inверatosi – morti e lesioni – fu proprio del tipo di quelli che la norma violata mirava a prevenire»<sup>74</sup>.

Infine, l'accertamento controfattuale, esperito alla stregua del comportamento alternativo lecito, conferma con elevata probabilità logica la sussistenza della causalità della colpa: l'adozione delle *carte* del pericolo e dei rischi avrebbe evitato l'evento.

Più nel dettaglio, e seguendo la sequenza diacronica dell'organizzazione (pluricentrica) “anti-valanga”, se la *Carta di localizzazione del pericolo (CLPV)* – che, secondo la Corte, avrebbe con certezza incluso il sito di Rigopiano, ma sul punto si tornerà fra un momento – fosse stata correttamente e tempestivamente redatta e approvata, allora sarebbe stata successivamente compilata e divulgata dagli stessi organi regionali anche la relativa *Carta dei rischi locali di valanga (CRLV)*: con l'effetto, sul piano “prossimale”, che l'autorità comunale non avrebbe concesso i permessi di ristrutturazione dell'albergo (che portarono, invece, circa un decennio prima della tragedia, alla creazione di un centro congressi e di una spa); oppure, in alternativa, che sarebbero state introdotte misure idonee a scongiurare il rischio, come il divieto di utilizzazione della struttura nei mesi invernali. Senza contare, spostandosi sul piano delle responsabilità “prossimali” riferibili in particolare alla gestione dell'emergenza “incombente”, che «l'identificazione di Rigopiano tra i siti valanghivi avrebbe consentito, o almeno reso più agevole, anche per gli organi di protezione civi-

<sup>71</sup> Cass., Sez. VI, cit., 95 s.

<sup>72</sup> Sulla nozione di regola cautelare “modale”, e sul modo a volte troppo radicale di intenderla, cfr. *supra*, § 3.

<sup>73</sup> La legge regionale, per la redazione della CRLV (art. 5), fa riferimento alla verifica e all'approfondimento di tutti gli elementi conoscitivi disponibili – di tipo storico, orografico, climatico e tecnico-scientifico – e impone la determinazione, per ciascuna area ricompresa nella CLPV, del livello di pericolosità e dei rischi relativi. Si tratta di regole cautelari positivizzate che ammettono però ulteriori etero-specificazioni del precetto, mediante richiamo al parere del comitato tecnico-scientifico (Co.Re.Ne.Va.) in merito, per esempio, al metodo da seguire per la valutazione del rischio, agli elementi obiettivi da accertare per ogni singola area, ai riferimenti tecnico-scientifici da porre alla base del giudizio conclusivo, all'individuazione delle aree prioritarie. Cfr. Cass., Sez. VI, cit., 96.

<sup>74</sup> Lo stesso può dirsi, si aggiunga, per l'evento crollo dell'albergo.

le diversi dalla Regione, la percezione del pericolo in condizioni meteorologiche avverse, spingendoli ad attivarsi e ad adottare le misure atte a contenere il rischio per le persone che si trovavano nell'albergo»<sup>75</sup>.

Sul punto specifico dell'accertamento controfattuale, tuttavia, il ragionamento della Corte, preso alla lettera e al di là delle buone intenzioni, sembra incline a non mettersi al riparo dalla più consueta trappola cognitiva, quella del *seno di poi*<sup>76</sup>.

Così si argomenta in motivazione, riprendendo le sentenze di merito:

«ove la CLPV fosse stata emanata, con ragionevole certezza, avrebbe compreso il sito di Rigopiano, come dimostrato dal fatto che, quando fu infine redatta (nel 2011), la Carta effettivamente lo incluse».

È fin troppo evidente come non possa escludersi che l'inserimento del sito in questione tra quelli esposti al pericolo di valanghe e ai rischi connessi alla presenza dell'hotel, sia - parlando in astratto - un effetto del disastro inveratosi. Senza contare che, a quel punto, sarebbe stato impossibile, per chiunque, escludere proprio quel sito. Non si dubita che dall'accertamento (di fatto) svolto nelle sentenze di merito si desumano le ragioni oggettive, ulteriori rispetto al dato "storico" rappresentato dalla valanga catastrofica del gennaio 2017, che avrebbero imposto già in epoca precedente l'inclusione di Rigopiano tra i siti esposti: e nondimeno l'accertamento della causalità della colpa (e, in fondo, della concreta prevedibilità *ex ante* dell'evento distruttivo)<sup>77</sup>, in relazione alla certezza di tale inclusione, andrebbe svolto proprio sulla base di tali elementi fattuali (storici, orografici, climatici, tecnico-scientifici, come recita l'art. 5 della legge regionale n. 47 del 1992), "fotografati" in un momento antecedente al disastro poi verificatosi. E in questo senso, mi pare, tale accertamento dovrà essere svolto dai giudici del rinvio.

6.2. (segue:) *Il "nodo" della cooperazione colposa.* Quanto alla cooperazione colposa, la motivazione - benché resti sul punto assai sintetica, a dispetto dell'importanza dell'istituto nel contesto organizzativo considerato - afferma, assai opportunamente, l'esigenza di una selezione delle responsabilità indivi-

---

<sup>75</sup> Cass., Sez. VI, cit., 96.

<sup>76</sup> D'altronde, la Corte si sofferma più avanti, a proposito della responsabilità del sindaco, sulle insidie per il giudizio di colpa rappresentate dalle trappole cognitive, dimostrando di essere consapevole e sensibile alla questione: Cass., Sez. VI, cit., 124.

<sup>77</sup> Cfr. *supra*, in questo stesso § 6.1, le considerazioni - svolte nel testo subito di seguito all'inserimento della nota 68 e nella stessa nota - a proposito della necessità dell'accertamento della prevedibilità in concreto anche nelle ipotesi di colpa specifica.

duali dei singoli funzionari del Servizio di protezione civile regionale, in ossequio al principio di personalità. Il principio statuito all'art. 27 Cost. impone, infatti, sia sul piano oggettivo (*responsabilità per fatto "proprio"...*), sia su quello soggettivo (*... e "colpevole"*), «una cauta e attenta verifica individualizzata», con la finalità di evitare, «in ultima analisi, l'automatica identificazione tra colpa di organizzazione (legislativamente riferita agli enti dal d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) e colpa dell'organizzatore (individuo-persona fisica)»<sup>78</sup>.

Il giudice, in altri termini, è chiamato a «vagliare con rigore le singole posizioni, entrando nel merito di ciascuna». Evitando «scorciatoie argomentative», deve:

«considerare se la condotta di ciascun funzionario imputato, in relazione, per esempio, al ruolo rivestito ed al tempo per il quale lo rivestì, nonché alla luce dei comportamenti concretamente tenuti, fosse inottemperante, e quindi suscettibile di integrare il rimprovero penale colposo, che consiste nella mancata eliminazione o riduzione di rischi fattuali.

Nessuna responsabilità va invece ascritta là dove la condotta conforme a dovere, sebbene perseguita, non poté essere realizzata per impedimenti esterni, non riconducibili alla volontà dell'individuo, né da questi ovviabili attraverso il rigoroso adempimento dei propri doveri».

La Corte non manca di considerare le obiezioni mosse dalle difese circa i tempi che sarebbero serviti per realizzare la CLPV:

«tempi che - si eccipisce - avrebbero trascorso il periodo in cui gli imputati lavorarono presso il Servizio di protezione civile regionale, con la conseguenza che - si sostiene - risulterebbe comunque insussistente il nesso causale tra l'evento e la condotta inottemperante».

La risposta a tali obiezioni, tutt'altro che secondarie, viene rinvenuta dalla Sexta nella giurisprudenza della Quarta sezione, confortata da un riferimento alle Sezioni unite ThyssenKrupp. Si tratta di una risposta che, come già accennato, tocca un punto nevralgico in tema di responsabilità colposa in contesti di interazione personale, del tutto centrali anche nella vicenda in esame, sia in senso *orizzontale* (cooperazione sincronica e diacronica tra i funzionari della protezione civile regionale), sia in senso *verticale* (cooperazione sincronica e diacronica tra i funzionari regionali e le agenzie "prossimali", ovvero sia dei sottostanti livelli provinciale e comunale).

In altri termini, la sentenza in esame ritiene di superare le obiezioni difensive sulla base della disciplina della cooperazione colposa, la quale consentirebbe di «pervenire a soluzioni equilibrate, bilanciando le esigenze di personalizza-

---

<sup>78</sup> Cass., Sez. VI, cit., 96 s.

zione della responsabilità penale con quelle politico-criminali legate al non corretto operato di strutture policentriche, segnate da un'inevitabile frammentazione decisionale a livello sia sincronico sia diacronico».

Così la Corte, in un punto non tra i più perspicui della sentenza:

«Il testo dell'art. 113 cod. pen. richiede[...] che l'evento sia "stato cagionato dalla cooperazione di più persone".

Dovendo rappresentare il prodotto causale dell'interazione di plurimi soggetti, basta dunque che questi pongano in essere anche solo "pezzi", "parti", "frammenti" - purché significativi nel senso precisato [?], e salvo quanto di seguito osservato sull'elemento soggettivo - dell'antecedente che ha condotto al risultato finale (la disposizione spiega, quindi, una funzione incriminatrice anche in rapporto a delitti colposi di evento in forma libera).

Specularmente, a differenza che nel c.d. concorso di cause colpose indipendenti, nella cooperazione colposa non occorre che l'evento sia riconducibile dal punto di vista causale ad ogni singola condotta; non si richiede cioè che, senza tale condotta, l'evento non si sarebbe verificato affatto, essendo piuttosto sufficiente che ciascun comportamento, seppure realizzato in momenti diversi rispetto ad altri, abbia avuto rilievo eziologico sulla produzione dell'evento concreto, nel senso che, senza di esso, questo avrebbe presentato caratteristiche (significativamente) diverse da quelle in effetti assunte.

Il che implica - sul piano della tipicità oggettiva - che condotta di partecipazione rilevante può essere anche quella che ha avuto valore condizionante in rapporto alla condotta di altro concorrente.

Tale soluzione si spiega alla luce dei principi generali e trova conforto, sul piano empirico, nella peculiarità del fenomeno interattivo colposo, in quanto "l'intreccio cooperativo, il comune coinvolgimento nella gestione del rischio giustifica la penale rilevanza di condotte che, come si è accennato, sebbene atipiche, incomplete, di semplice partecipazione, si coniugano, si compenetrano con altre condotte tipiche" [...].

Passando quindi brevemente all'elemento soggettivo dell'art. 113 cod. pen., si ricorda come, ai fini della cooperazione colposa, la giurisprudenza di questa Corte reputi sufficiente la consapevolezza negli imputati di concorrere al fatto materiale altrui, quale discende appunto dal coinvolgimento integrato di più soggetti, imposto dalla legge e comunque dalle - più volte evocate, nel caso di specie - esigenze organizzative connesse alla gestione del rischio [...]. E si conclude notando, incidentalmente, che ad analoga conclusione si perverrebbe in base alla diversa e più rigorosa tesi, di matrice dottrinale, che esige la consapevolezza altresì del carattere colposo dell'altrui condotta, là dove, come emerge anche dalle memorie di alcuni imputati, risulti che costoro sapessero dell'inadempimento dei loro predecessori agli obblighi della legge regionale n. 47 del 1992 cit.»<sup>79</sup>.

---

<sup>79</sup> Cass., Sez. VI, cit., 97 s.

6.3. (segue:) *L'esigibilità come test di colpevolezza colposa*. Meritevole di grande apprezzamento è invece la valorizzazione che la Corte fa della misura soggettiva della colpa, demandando al giudice del rinvio l'accertamento puntuale circa l'*esigibilità*, in capo ai funzionari regionali del Servizio di protezione civile, del comportamento doveroso rimasto inevaso: la redazione delle *carte* del pericolo e dei rischi di valanga.

Si tratta soltanto di un breve cenno, sviluppato a proposito delle argomentazioni contenute nelle memorie dei funzionari regionali a proposito dello «stato di deprivazione» di risorse personali e finanziarie «in cui versava l'Ufficio della prevenzione civile regionale», con conseguente impossibilità di «redigere la CLPV, la cui compilazione avrebbe impiegato tempo e risorse (umane e materiali) inesistenti»; nonché a proposito di una questione di illegittimità costituzionale di diversi articoli della già ampiamente esaminata legge regionale sulla previsione e prevenzione dei rischi da valanga, sollevata con riferimento al *principio di adeguatezza dell'ente* (art. 118 Cost.) e all'*obbligo di copertura finanziaria* (art. 81 Cost.). I giudici di legittimità, dichiarata manifestamente infondata la questione, in quanto l'obbligo di copertura finanziaria risulta *formalmente* rispettato dalla legge regionale<sup>80</sup>, rimandano alla Corte d'appello in istanza di rinvio l'accertamento fattuale circa l'effettiva attuazione o meno dell'organizzazione di personale formalmente stabilita, nonché se la stessa e le somme stanziare fossero sufficienti a far fronte agli adempimenti doverosi<sup>81</sup>.

Il passaggio successivo consiste nel dare significato penalistico a tali verifiche “fattuali” circa l'adeguatezza sostanziale della complessiva dotazione organizzativa. Benché, osserva la Corte, il ventaglio delle possibilità di inquadramento sia vario, deve propendersi per una valutazione di questi elementi all'interno della colpa, «preferibilmente in chiave di *esigibilità/inesigibilità*» del rispetto della regola cautelare violata. Una valutazione, quella sulla *esigibilità*, riguardante «la rimproverabilità» e, quindi, «la colpevolezza in senso normativo del reo»; e che «si sta infatti gradualmente facendo strada nella giurisprudenza di questa Corte», segno di una «crescente attenzione per i profili, costi-

---

<sup>80</sup> Sul piano delle risorse umane, l'art. 22 legge regionale n. 47/1992 istituisce, nell'ambito del Servizio di protezione civile, l'*Unità Operativa “Neve e Valanghe”*, la quale, per la realizzazione dei suoi compiti organizzativi, amministrativi e tecnici, «si avvale della collaborazione dell'Ispettorato regionale delle foreste»; inoltre, la stessa, per il suo funzionamento, si avvale «del personale già assegnato al Servizio Protezione civile», nonché di «dotazioni integrative», ossia di ulteriori tre unità di tecnici (funzionario ingegnere, istruttore direttivo ingegnere, istruttore geometra topografo). Mentre, per quanto concerne le risorse finanziarie, il successivo art. 23 stabilisce i fondi da impiegare per coprire gli oneri derivanti dall'applicazione della stessa legge regionale

<sup>81</sup> Cass., Sez. VI, cit., 99 s.

tuzionalmente rilevanti, della personalità della responsabilità penale». Pur non nascondendo le difficoltà che comporta la valutazione sull'esigibilità della condotta conforme a dovere, in funzione degli inevitabili margini di discrezionalità – difficoltà che impongono «un'attenzione affatto particolare» da parte dei giudici di merito – il Collegio sembra valorizzare i vantaggi ricostruttivi di questa opzione interpretativa, poiché la stessa «consentirebbe di sequenziare i diversi passaggi del giudizio» sulla responsabilità colposa: dapprima i profili (di tipicità oggettiva) riguardanti la posizione di garanzia e il “dovere di diligenza”; poi quelli (di tipicità soggettiva) sulla violazione della “diligenza doverosa”; infine il test di colpevolezza fondato sulla esigibilità o meno della condotta doverosa (o sul grado di esigibilità, rilevante in funzione commisurativa).

Senmai, si potrebbe osservare che suscita qualche sorpresa il fatto che questa sequenza ricostruttiva della colpa (che parte dalla struttura oggettiva, passa per quella soggettiva e si conclude sul piano di un giudizio individualizzante circa l'esigibilità), possa poi essere – benché valorizzata – presentata come soltanto opzionale (“preferibile”): a maggior ragione dacché si riconosce che la stessa «ha il merito di esternare una crescente attenzione per i profili, costituzionalmente rilevanti, della personalità della responsabilità penale».

Ma, come la Corte riconosce, si tratta di una ricostruzione che «si sta gradualmente facendo strada nella giurisprudenza» sulla colpa, e, come di recente si è avuto modo di dimostrare, con una significativa diffusione nella casistica affrontata negli ultimi anni dalla Quarta sezione della Cassazione<sup>82</sup>.

La significatività della indagine sulla esigibilità, per il proseguo del giudizio in sede di rinvio, è confermata dal *set* di “istruzione per l'uso” offerto dalla Corte<sup>83</sup>. Il richiamo alla estrema delicatezza della valutazione di esigibilità e, quindi, alla «attenzione affatto particolare» che essa implica, trova infatti specificazione nella richiesta ai giudici del merito – ove «pervengano a ritenere che i funzionari regionali della Protezione civile non erano in grado di ottemperare alla condotta doverosa a causa delle circostanze di contesto» – di procedere a una ricostruzione dei meccanismi che portano in concreto, a prescindere quindi dalle previsioni normative, all'attribuzione alle articolazioni amministrative delle dotazioni di organico e delle somme necessarie per adempiere ai compiti istituzionali.

---

<sup>82</sup> Per questa dimostrazione sia consentito rinviare alla rassegna giurisprudenziale e alla ricostruzione teorica svolte in: *Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Una critica alle concezioni ultra-normative della colpa*, in [www.laegislazionepenale.eu](http://www.laegislazionepenale.eu), 7 febbraio 2025.

<sup>83</sup> Cass., Sez. VI, cit., 100 s., alle quali si riferiscono tutti i successivi virgolettati, da qui a fine paragrafo.

È «ragionevole supporre, salvo prova del contrario», prosegue la Corte, «che gli organi politici, al di là del perseguimento di scopi strategici, nella gestione delle attività legislativamente previste, agiscano su sollecitazione e in raccordo con le amministrazioni: le uniche ad avere il “polso della situazione” e, pertanto, le sole in grado di mettere a fuoco ed evidenziare, denunciandoli, *deficit* e lacune operative, anche sopravvenute, del sistema».

In altri termini, «[l]a valutazione andrebbe cioè svolta anche alla luce [...] [dei profili di] interazione che in organizzazioni complesse - qual è la Protezione civile - è necessario si instaurino tra soggetti pur dotati di diversi ruoli ed operanti a vari livelli (nel caso di specie, politico ed amministrativo), le cui attività devono, però, comunque convergere verso la realizzazione di un interesse del pubblico (che rappresenta la ragion d'essere del Servizio)».

Entrando di più nel dettaglio della verifica di esigibilità nel contesto dell'organizzazione pubblica, la sentenza osserva come, «[t]rattandosi di soggetti tenuti a raccordi e scambi informativi, i giudici di merito dovranno, in altre parole, ricostruire le iniziative interlocutorie degli imputati, avendo anche in questo caso riguardo ai ruoli, al tempo per cui tali ruoli furono rivestiti e alle condotte di ciascuno, per verificare ed eventualmente graduare il rimprovero conseguente all'eventuale inerzia di ciascuno. Con riflessi anche sulla determinazione del trattamento sanzionatorio».

È appena il caso di osservare che queste istruzioni operative per il giudice del rinvio, riguardanti la verifica - da svolgersi in sede di test di esigibilità/inesigibilità - dei rapporti intersoggettivi e degli scambi informativi reciproci tra livelli politico e amministrativo, vanno intese alla luce della sistematica della colpa: dunque, come un accertamento - di colpevolezza colposa - successivo alla già accertata tipicità colposa. Non si potrà invece desumere da ciò “autonomi” obblighi cautelari di informazione o sollecitazione che non siano già stati accertati in sede di ricostruzione della tipicità, anche per non distorcere la funzione della individualizzazione del giudizio, che è quella di escludere o attenuare la colpevolezza.

In conclusione sul punto, nel mentre sembra inevitabile per i giudici del merito l'adempimento della “consegna” a valutare la rispettiva esigibilità (in prospettiva plurisoggettiva sincronica e diacronica) per i singoli funzionari incasellati nell'organigramma regionale di protezione civile, proprio queste istruzioni sull'intreccio tra organi amministrativi e politici fanno venire in mente che la vicenda processuale, per come si è sviluppata, non vede coinvolti gli esponenti politici della Regione (ma soltanto il presidente della Provincia, poi assolto, e il sindaco). La conclamata interazione tra il livello decisionale-politico e quello tecnico-amministrativo nei modelli attuali di prevenzione dei rischi da calamità avrebbe forse richiesto (anche) in questo caso un giudizio esteso alle eventuali responsabilità anche di quel primo livello: un giudizio, tuttavia, va da sé, certamente complicato sul piano delle connessioni relazionali ai fini della cooperazione colposa, che, peraltro, non si può escludere sia stato preso

in considerazione, ed eventualmente poi scartato, dalla pubblica accusa nelle fasi di merito.

7. *Le colpe “prossimali”: il livello provinciale della prevenzione.* All’annullamento delle assoluzioni dei funzionari regionali, nel dispositivo della sentenza qui esaminata fanno da contraltare gli annullamenti delle condanne dei soggetti collocati sui livelli inferiori dell’organizzazione pubblica della prevenzione, il plesso provinciale e quello comunale.

Cominciando dagli organi provinciali<sup>84</sup>, si ricorderà che all’esito dei giudizi di merito, assolto il presidente della Provincia di Pescara, erano stati condannati per omicidio colposo e lesioni colpose due funzionari del Servizio viabilità, con riferimento alla loro competenza sulla faticosa “SP 8”.

La Corte, preliminarmente, supera, in quanto ritenuta irrilevante nel caso concreto, la questione della possibilità di configurare di fatto, benché non di diritto, posizioni di garanzia in tema di protezione civile anche in capo agli organi provinciali - dopo la riforma Del Rio del 2015 che ha ridisegnato l’assetto di tale ente locale, ridimensionandone le competenze. Si ritiene infatti superfluo «supporre obblighi di protezione rispetto al rischio valanghe, essendo, per contro, sufficiente ipotizzare una posizione di controllo sul rischio inerente alla circolazione stradale, derivante dalle citate specifiche competenze residue per legge».

In sostanza - parrebbe di capire - sul piano della tipicità oggettiva, quindi della individuazione del “dovere di diligenza”, per definire la posizione di garanzia non contano le circostanze di contesto, quindi il riferimento alla realizzazione del rischio specifico nell’evento effettivo, che rileveranno poi sul piano della tipicità soggettiva (colposa)<sup>85</sup>. Esclusa la rilevanza del *rischio valanghe* e ridefinita la sfera di competenza dei funzionari provinciali come riguardante il *rischio viabilità*, lo stesso viene inteso come comprendente anche «la mera possibilità di percorrere (in sicurezza) le strade»: i «garanti della viabilità» delle

<sup>84</sup> Cass., Sez. VI, cit., 101-110, alle quali, salvo diversa indicazione, si riferiscono tutti i passi riportati tra virgolette in questo paragrafo.

<sup>85</sup> In effetti, più esattamente, la concretizzazione del rischio specifico nell’evento verificatosi è elemento di carattere oggettivo della colpa a livello di tipicità. Sembra però accettabile ritenere, come sostiene la Sesta sezione nella sentenza in commento, che la configurazione del rischio possa essere più ampia nel momento - sempre oggettivo della tipicità, ma antecedente sul piano logico rispetto alla colpa - della individuazione (*ex ante*) dei garanti, specialmente in contesti (per lo più plurisoggettivi) di rischio organizzativamente complesso e “ad ampio spettro”, come quelli riguardanti la gestione e il controllo di strade o, più in generale, di altre infrastrutture. Salvo poi trovare conferma o smentita nel momento di accertamento della concretizzazione (*ex post*) del rischio specifico oggetto di prevenzione a mezzo delle regole cautelari che si assumono violate.

strade provinciali sono tenuti a «neutralizzare/contenere i rischi discendenti dall'impossibilità materiale di usare tali strade, soprattutto ove tale utilizzo si riveli necessario».

In altri termini, le competenze dei funzionari della Provincia, che debbono assicurare la viabilità delle strade provinciali, sono ritenute «più che sufficienti [...] ad incardinare una posizione di garanzia - nella specie, di controllo - rispetto alla tutela del bene vita ed incolumità degli utenti della strada, effettivi o potenziali». E il tutto, «a prescindere dal fatto che l'evento "finale" si sia verificato per causa (concorrente) di una valanga, di un sisma, di una frana, di un incendio o di un qualunque altro evento naturale». Il rischio da cautelare da parte dei garanti della viabilità consisteva, in definitiva, nell'impraticabilità della provinciale a causa dell'innevamento, il cui inveramento, producendo l'isolamento viario dell'hotel, concorse causalmente alla produzione dell'evento lesivo.

Per quanto concerne la colpa dei funzionari della Provincia di Pescara, i plurimi profili originariamente contestati si basavano su alcuni presupposti di fatto, processualmente accertati, riassumibili come segue. Gli ospiti e i dipendenti dell'hotel, anche perché spaventati dalle scosse sismiche di quella giornata, erano pronti a partire non appena fosse stato possibile lasciare l'hotel, senza però riuscirvi a causa dell'impercorribilità dell'unica strada di collegamento invasa dalla copiosa, eccezionale nevicata notturna. In tali condizioni di innevamento, non erano più efficaci, come era stato il caso fino al giorno precedente la tragedia, gli ordinari mezzi spazzaneve "a spinta". L'unico mezzo "a turbina" posto a servizio di quel tratto di strada, lungo circa 10 km, risultò inutilizzabile in quanto s'era rotto diversi giorni prima, senza che i funzionari provinciali addetti alla viabilità se ne avvedessero tempestivamente, in modo da provvedere alla riparazione o sostituzione.

La Cassazione censura le conclusioni in termini di colpa a cui sono giunti i giudici di merito, i quali si sono concentrati sulle condotte tenute nell'imminenza della valanga, allorquando, cioè, ogni cautela - dalla riparazione della turbina guasta, alla richiesta all'Anas di altro analogo mezzo sgombraneve, alla chiusura della strada - sarebbe stata intempestiva perché palesemente inidonea ad evitare l'evento.

Mentre il Gup aveva individuato la violazione cautelare nel mancato sgombero della neve sulla SP8, ciò che aveva impedito alle persone presenti a Rigopiano di allontanarsi dall'hotel, la Corte di appello aveva invece focalizzato il rimprovero colposo sulla mancata chiusura di quel tratto della provinciale, provvedimento che avrebbe, ma in via congetturale, indotto il

Sindaco del comune di Farindola a emanare un'ordinanza urgente di sgombero della struttura alberghiera servita dalla strada.

Valorizzando nuovamente la classificazione dell'evento calamitoso inverteosi - caduta di una valanga - come *evento senza preavviso*<sup>86</sup>, la Suprema corte stigmatizza ancora una volta, come già avvenuto in relazione ai funzionari regionali, ma qui con esito capovolto<sup>87</sup>, l'errore di prospettiva in cui ritiene siano incorsi i giudici di merito: i quali hanno trascurato che, a fronte di eventi naturali la cui entità e il cui momento di effettiva verifica non sono predicibili con esattezza, «le cautele utili ad azzerare/contenere i rischi per persone (o cose) non sono quelle da assumere a ridosso dell'emergenza o in corso della stessa [...], bensì quelle [...] “anticipate”, ovvero da attuare per debito tempo».

La Corte - ma qui il discorso si fa più oscuro - è consapevole del ruolo fondamentale che assume, in termini di tassatività e personalità della responsabilità penale colposa, la *riconoscibilità del pericolo*<sup>88</sup>; ma si tratta, prosegue, di situazioni «statisticamente recessive rispetto a quelle che integrano - e che sempre più integreranno, grazie al progressivo radicamento della “cultura della prevenzione” - il nucleo duro della colpa la quale [...] ha natura normativa, consistendo nell'omessa assunzione di cautele “doverose”». Il riferimento va, insomma, a dispetto della poca chiarezza del passaggio, alla colpa specifica.

Si sono già svolte delle annotazioni critiche circa la svalutazione - operata nella sentenza in esame - del requisito della riconoscibilità/prevedibilità nelle ipotesi di colpa specifica, alle quali qui si deve rinviare<sup>89</sup>.

Tornando alla verifica sulla colpa demandata al giudice del rinvio, la Corte la individua in un difetto organizzativo in tema di viabilità, consistente nel «mancato previo monitoraggio» della disponibilità di mezzi idonei ad assicurare la percorribilità (anche) del tratto di strada interessato nell'eventualità, tutt'altro che eccezionale, di ingombro dovuto a precipitazioni nevose. È dunque in questa violazione organizzativa e anticipata (quindi *temporalmente distale*,

---

<sup>86</sup> Cfr., *supra*, § 2.

<sup>87</sup> Con riferimento ai funzionari regionali la caratterizzazione dell'evento calamitoso - come del tipo “senza preavviso” - ha determinato, come ampiamente esaminato, l'annullamento delle statuizioni di assoluzione; laddove, per i funzionari della Provincia, e, come si vedrà, per i “garanti comunali”, allo stesso presupposto è conseguito l'annullamento delle condanne.

<sup>88</sup> Nuovamente definita - ad avviso di chi scrive, come già s'è detto (*supra*, § 6.1), impropriamente: come *para-psicologica*: «situazioni di rimprovero colposo fondate sulla (para-psicologica) “riconoscibilità del rischio”» (107).

<sup>89</sup> *Supra*, § 6.1.

anche se *spazialmente prossimale*) che sta la tipicità soggettiva colposa dei delitti di omicidio e lesioni (non, invece, del disastro sotto forma di crollo di costruzioni, che invece può riguardare soltanto la posizione dei funzionari regionali).

L'annullamento con rinvio è motivato dalla necessità, ritenuta dalla Cassazione, di verificare se tale mancato *monitoraggio* vi sia effettivamente stato e da cosa sia dipeso (tenendo anche presente che, anche là dove non si rinvenisse una regola positivizzata, il dovere di previa ricognizione dell'efficienza dei mezzi sgombraneve potrebbe rilevare alla stregua di una "colpa generica"); nonché se la disponibilità del mezzo funzionante avrebbe avuto capacità salvifica, se cioè avrebbe consentito di rendere percorribile la provinciale in tempo utile ad evitare l'evento.

La Corte chiude ribadendo come sia «frutto di una distorsione cognitiva concentrare l'attenzione sulle sole attività realizzate a ridosso della produzione dell'evento dannoso, soprattutto quando si tratti della responsabilità di persone appartenenti a strutture complesse, che, come tali, devono avvalersi di idonea organizzazione e, quindi, di procedure efficaci per la gestione delle situazioni ordinarie, oltre che delle urgenze». La conclusione, sul piano della causalità della colpa, è pertanto nel senso che:

«se la SP8 fosse stata liberata dalla neve grazie alla presenza dei mezzi la cui disponibilità avrebbe dovuto, all'uopo, essere monitorata, la mattina del giorno 18 gennaio, quando è provato che gli ospiti e i dipendenti dell'Hotel Rigopiano tentarono invano di abbandonare l'albergo, gli eventi morte e lesioni non si sarebbero verificati.

E si aggiunge che, comunque, l'intervento dei soccorsi avrebbe potuto essere più veloce».

Solo una notazione ulteriore, a partire proprio dall'ultimo inciso appena riportato.

Nella vicenda processuale, per lo meno per come "arrivata" in Cassazione, sembra del tutto svalutata l'incidenza causale delle mancanze più prossime allo sviluppo dell'evento attribuibili ai funzionari responsabili della viabilità provinciale, con l'effetto che, per contro, la estrema valorizzazione delle cautele "anticipate" (distali) pare forse eccessiva. È evidente che il bilancio in termini di morti o di aggravamento delle lesioni sarebbe potuto risultare più contenuto se la strada fosse stata resa praticabile in maniera più tempestiva, benché dopo la caduta della valanga. Ma si tratta di un accertamento di fatto, di ordine anche medico-legale, necessario per stabilire il momento in cui sono avvenuti i singoli decessi, al fine di verificare la possibilità che uno o alcuni tra essi potessero essere evitati qualora i soccorsi fossero sopraggiunti sul luogo.

go della tragedia in anticipo - tenendo in considerazione l'impossibilità di utilizzare, in alternativa, mezzi aerei, a causa delle condizioni meteo proibitive.

Un discorso simile avrebbe potuto riguardare anche altre "agenzie" deputate all'organizzazione, al coordinamento e all'esecuzione dei soccorsi: si pensi, ad esempio, alla eventuale sottovalutazione delle segnalazioni telefoniche giunte qualche ora dopo la verifica del disastro e alla loro ipotetica incidenza causale sulla tempistica dei soccorsi.

8. *Le colpe "prossimali": il livello comunale della prevenzione.* L'annullamento, come visto, ha colpito anche la condanna in appello del sindaco e del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di Farindola: al primo, in particolare, era stata attribuita l'omessa emanazione di un'ordinanza contingibile e urgente di sgombero dell'hotel «a far data almeno dal 15 gennaio»; in capo al secondo è stata riconosciuta una posizione di garanzia di fatto, in considerazione dell'attività in concreto svolta all'interno dell'ente locale<sup>90</sup>.

La Corte riconosce la competenza del Comune come organo di protezione civile, e quindi la posizione di garanzia dei suoi esponenti «dotati del potere di azzerare o ridurre il rischio connesso ad eventi calamitosi»: trattasi di competenza "prossimale" - secondo il lessico qui introdotto - in ragione della vicinanza spaziale con l'evento calamitoso.

Le fonti degli obblighi in materia del sindaco - a prescindere da quelli più generali risalenti al codice della protezione civile - si rinvencono, come già visto, nella legge regionale n. 47 del 1992 sulla prevenzione dei rischi valanghivi. L'art. 7 attribuisce ai Comuni poteri di iniziativa autonoma in presenza di esigenze contingenti di carattere locale, nell'attesa della adozione della *Carta dei rischi locali* (CRLV), ma pur sempre a seguito dell'avvenuta inclusione del territorio comunale, a opera della Protezione civile regionale, nella prodromica *Carta di localizzazione del pericolo di valanghe* (CLPV): la quale, come sappiamo, non era stata invece redatta, con la conseguenza che, per questa via, non è sorta alcuna posizione di garanzia in capo agli organi comunali. Residua però l'obbligo generale per il Sindaco di disporre con ordinanza l'inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti a *imminente pericolo di caduta di valanghe*, come stabilito dalla stessa legge regionale (art. 15).

La sentenza censura nuovamente le pronunce di merito per aver focalizzato il giudizio sulla fase temporale a ridosso dell'inveramento del pericolo valanga,

---

<sup>90</sup> Cass. Sez. VI, cit., 110-128, alle quali, salva indicazione contraria, si riferiscono tutte le citazioni riportate nel testo in questo paragrafo 8 e nei relativi sottoparagrafi.

rimproverando al Sindaco di non aver adottato, a far data almeno dal giorno 15 di gennaio, l'ordinanza di sgombero prevista dal menzionato art. 15.

Per arrivare a tale conclusione di condanna, il giudice di prime cure aveva valorizzato, come *signa facti* idonei a mediare la riconoscibilità del pericolo, i soli *bollettini Meteomont*, che davano una previsione di pericolo di caduta di valanghe caratterizzata da gradi di una certa criticità; mentre il giudice d'appello, oltre ai bollettini, ha attribuito rilievo anche ad altri indici di prevedibilità, come la disponibilità già dal 2014 della *Carta storica delle valanghe*, dalla quale si desumeva la verifica di eventi pregressi nei decenni precedenti; una *relazione redatta dalla guida alpina Iannetti* nel 1999 che aveva rilevato il rischio di valanghe nel sito di Rigopiano; la mancata adozione da parte degli organi regionali della CLPV, quale fattore che avrebbe dovuto generare particolare prudenza; la mancata adozione del *Piano di emergenza comunale* con riferimento agli eventi valanghivi; la mancata convocazione della *Commissione comunale valanghe*; la *chiusura delle scuole* disposta dal Sindaco il giorno 15 gennaio, a riprova della consapevolezza del pericolo.

La Cassazione, precisato che il caso concreto pone di fronte a una forma di *colpa generica*, poiché il presupposto per l'adozione della misura dello sgombero positivizzata all'art. 15 della legge regionale è formulato in maniera vaga e elastica («imminente pericolo di caduta di valanghe»), assume come necessari la contestualizzazione fattuale e il giudizio di prevedibilità dell'evento<sup>91</sup>.

Nel procedere all'analisi dei profili fattuali sui quali impostare il giudizio di prevedibilità, la Corte scarta subito quello riguardante la chiusura delle scuole, in quanto non indicativa della consapevolezza del rischio valanghivo, ma finalizzata ad evitare disagi e danni nella circolazione stradale comunale ovvero l'isolamento delle strutture scolastiche per l'innevamento. Stessa sorte subiscono la mancanza della Carta regionale di localizzazione del pericolo e l'omessa adozione del Piano di emergenza comunale, per la loro inidoneità a fungere, di per sé considerati, da indicatori di prevedibilità in concreto del pericolo valanghe, trattandosi, semmai, di fattori che avrebbero potuto accrescere la soglia di attenzione a fronte di segnali d'allarme (come i bollettini Meteomont): tale assunto, come osserva la Corte, «presuppone, però, che l'evento naturale valanghivo fosse in qualche modo prevedibile», che è ciò che si deve dimostrare. Per quanto concerne, poi, la *relazione Iannetti* si ricorda come la perizia di primo grado ne avesse evidenziato le contraddizioni, senza contare che la stessa, pur rilevando il pericolo di valanghe nel sito di Rigopiano, riguardava un altro versante della montagna.

Passando agli elementi maggiormente valorizzati nella sentenza d'appello, la Cassazione si sofferma sulla *Carta storica delle valanghe*, sulle *Linee guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza* e, infine, sui *bollettini Meteomont*.

---

<sup>91</sup> Si è già osservato, però, come il giudizio di prevedibilità non sia estraneo alla colpa specifica, come invece ritiene la Sesta sezione nella sentenza qui esaminata (*supra*, § 6.1).

La *Carta storica delle valanghe*, notificata nel 2014 dalla Regione ai Comuni abruzzesi, censiva, nel periodo 1957-2013, nove fenomeni valanghivi prossimi al luogo in cui si trovava l'albergo. Tuttavia, osserva la Sesta sezione sulla scorta della relazione dei periti nominati dal Giudice dell'udienza preliminare, la Carta storica non ha di per sé alcuna capacità predittiva circa la futura caduta di valanghe, essendo solo un elemento fra quelli che i funzionari regionali avrebbero dovuto utilizzare al fine di redigere la *Carta di localizzazione del pericolo*<sup>92</sup>.

Viene poi svalutato il rilievo riconosciuto in appello alle *Linee guida per i Piani comunali ed intercomunali di emergenza*, approvati dalla Giunta regionale nel 2015, nelle quali si riconosceva l'elevato pericolo valanghivo del Comune di Farindola, ponendo a carico dell'ente locale di prossimità specifici obblighi. Anche in questo caso, seguendo la suddetta perizia, la Suprema corte ritiene che tali obblighi fossero difficilmente attivabili in mancanza della *Carta dei rischi locali*, «unico strumento in grado di consentire l'astratta prevedibilità della valanga nella zona in cui si trovava l'albergo».

Infine, a proposito dei bollettini *Meteomont* emessi in quei giorni - bollettini che riguardano le previsioni meteorologiche e, insieme, il rischio valanghe - la Corte rileva come gli stessi non siano idonei strumenti di previsione né della precisa localizzazione (ad esempio il pendio o il canalone soprastante il sito di Rigopiano) né della "magnitudo" dell'evento valanghivo<sup>93</sup>. Non può poi essere trascurato che nel caso in questione l'evento concreto fu di portata tanto eccezionale da distruggere e spostare a valle per decine di metri una struttura in cemento armato nella quale si trovavano le quaranta persone<sup>94</sup>. Infine,

<sup>92</sup> Come s'è visto (*supra*, § 3), neppure la CLPV, in quanto strumento preliminare di prevenzione, ha poi natura predittiva, carattere che può essere riconosciuto soltanto alla successiva CRLV.

<sup>93</sup> Sul pericolo valanghe espresso dai bollettini (BNV) si vedano le considerazioni di CHIAMBRETTI, *Incidenti in valanga: problematiche tecniche vs giuridiche*, in HELFER, MELCHIONDA, SUMMERER, cur., *Rischio e responsabilità penale in montagna. Gestione e prevenzione in prospettiva comparata*, Torino, 2023, 317, che, in generale, parla di «grave errore concettuale e tecnico-scientifico nel quale incorrono alcune tesi accusatorie o di parte, i mezzi di pubblica informazione e sfortunatamente anche alcune sentenze».

<sup>94</sup> Come si evince anche dalla letteratura sul tema degli incidenti in montagna, la maggior parte degli eventi valanghivi con conseguenze mortali o lesive riguarda persone travolte all'aperto, nello svolgimento di attività alpinistiche, scialpinistiche, sciistiche, escursionistiche o ricreative (cfr., per es., VALT, *Il monitoraggio del fenomeno valanghivo: dati statistici e aspetti tecnici. Gli incidenti da valanga in Italia*, in *Riv. dir. sport.*, 2018, 1; *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativi-regolamentari e gestione del rischio*, cit., *passim*; *Rischio e responsabilità penale in montagna. Gestione e prevenzione in prospettiva comparata*, cit., *passim*). Rarissimi sono i casi in cui si sono registrate vittime all'interno di strutture in muratura o addirittura in cemento armato. Anche per questo, Rigopiano resta uno dei casi più gravi di sempre nella storia delle tragedie dovute alla caduta di valanghe.

deve considerarsi che mancavano gli elementi - “anticipati” e “distali” - di caratterizzazione del pericolo (CLPV) e di previsione del rischio (CRLV e PZEV) che avrebbero dovuto essere predisposti dal Servizio regionale di Protezione civile e notificati ai Comuni: solo così questi ultimi avrebbero potuto disporre della base conoscitiva necessaria per prendere eventuali misure “prossimali” e “immediate” in presenza di un bollettino Meteomont “critico” (pericolo di grado 3-marcato; o 4-forte; o 5-molto forte). Misure idonee e proporzionate ai rischi da adottare nell’imminenza del pericolo. Incluso lo sgombero delle zone e delle strutture esposte.

La censura, nell’evidenziare il travisamento della perizia, colpisce in particolare la contrapposizione tra la nozione “scientifica” e quella “giuridica” di prevedibilità formulata dai giudici di appello, i quali ritengono che, ai fini del giudizio di colpa, la categoria postulerebbe un *quid minus* rispetto a quanto richiesto in sede scientifica. La Cassazione ribadisce, invece, la “scientificità” del giudizio di prevedibilità derivante dalla connotazione delle regole cautelari, che, sia nella colpa generica sia in quella specifica, si fondano pur sempre su regolarità a base scientifico-statistica<sup>95</sup>:

«la prevedibilità, nel diritto penale, va intesa come un concetto “robusto”: non è riducibile a mera “possibilità materiale”, ma consiste in un “obbligo” di prevedere (non per nulla, la colpa è violazione di cautele “doverose”) e non può prescindere, quindi, da un’adeguata base giustificativa.

[...] Si conferma, allora, come la conoscenza giuridica sia giocoforza debitrice di quella scientifica, che non può non orientare il giudizio dell’interprete e, prima, deve poter fungere da guida all’operato dell’agente»<sup>96</sup>.

8.1. (segue:) *Trappole cognitive e sistematica della colpa*. In questo punto della motivazione, la Corte, a mo’ di *istruzioni* per il giudice del rinvio, inserisce un riassunto delle «coordinate teoriche in tema di colpa», con specifico riferimento agli imputati esponenti comunali.

Ribadito che nel caso in esame si tratta pur sempre di colpa generica, stante la elasticità del presupposto normativo dell’*imminente pericolo di caduta di valanghe* (art. 15 legge regionale n. 47/1992)<sup>97</sup>, si ricorda la necessità di assumere

<sup>95</sup> Si veda DE PAOLIS, *Prova scientifica e scorciatoie cognitive*, cit., 1 ss., 17 ss.; BONZANO, *Processo e scienza al cospetto di disastri naturali*, cit., 2 ss.

<sup>96</sup> In sentenza (p. 122 s.) si richiama la ben nota tassonomia circa la scientificità della prova formulata, sebbene con riferimento all’accertamento causale, dalla sentenza Cozzini: Cass., Sez. IV, 13 dicembre 2010, n. 43786.

<sup>97</sup> Sulla sovrapposibilità del giudizio di colpa specifica a quello di colpa generica, in presenza di regole cautelari positivate ma “elastiche”, si permetta di rinviare alla voce *Colpa penale*, 219.

sempre una rigorosa prospettiva *ex ante*, quale antidoto alle distorsioni cognitive, prima fra tutte quella del “senno di poi” o *hindsight bias*:

«Occorre cioè guardarsi dalle distorsioni che insidiano particolarmente il giudizio di colpa e che – come insegna una nota letteratura di psicologia cognitiva ormai penetrata nel discorso gius-penalistico anche giurisprudenziale – costituiscono il frutto (avvelenato) del sistema di conoscenza fondato su c.d. euristiche (tra cui le euristiche della rappresentatività e della disponibilità, in base alle quali, rispettivamente, tendiamo a ritenere probabile un evento perché produce un particolare impatto emotivo e/o perché serbiamo ricordo di eventi analoghi, quand’anche probabile in termini oggettivi non sia affatto). Sistema veloce ed intuitivo, ma foriero di errori»<sup>98</sup>.

«[I]l ragionamento *ex post*», aggiungerei: soprattutto con riferimento ai disastri (naturali e tecnologici), «renderebbe colposo qualsiasi comportamento umano causativo di danno, poiché è (quasi) sempre possibile, dopo l’evento, ipotizzare un comportamento alternativo corretto e idoneo a impedirlo», e vanificherebbe, quindi, le più volte evocate istanze costituzionali che impongono al giudice di rimproverare l’agente sulla base di una cautela doverosa invece preesistente alla sua condotta»<sup>99</sup>.

---

<sup>98</sup> Il riferimento va, naturalmente, agli studi degli psicologi Daniel Kahneman e Amos Tversky sulle distorsioni che insidiano le decisioni. Per un’ampia versione divulgativa, KAHNEMANN, *Thinking, Fast and Slow*, 2011, tr. it.: *Pensieri lenti e veloci*, Milano, 2012 (ma consultato nella edizione Il Sole 24 Ore, Milano, 2024). V. anche KAHNEMAN-SLOVIC-TVERSKY, *Decidere nell’incertezza*, Milano, 2024; GIGERENZER, *Gut Feelings: The Intelligence of the Unconscious*, 2008, tr. it.: *Decisioni intuitive. Quando si sceglie senza pensarci troppo*, Milano, 2009; TALEB, *The Black Swan. The Impact of the Highly Improbable*, 2007, tr. it.: *Il Cigno nero. Come l’improbabile governa la nostra vita*, Milano, 2009. Con specifico riferimento agli incidenti in montagna, v. SALVADORI, *Errori cognitivi e percezione del rischio nello sci-alpinismo*, in *Prevenzione dei sinistri in area valanghiva. Attività sportive, aspetti normativo-regolamentari e gestione del rischio*, cit., 117 ss. Nel contesto della letteratura penalistica in tema di colpa, un riferimento alla teoria dei *due sistemi* del processo decisionale (quello veloce e intuitivo e quello lento e ponderato), evocata in senso critico a proposito delle distorsioni alle quali condurrebbe l’utilizzo del parametro dell’agente modello (parametro che invece la sentenza in commento, come vedremo, difende), è ben sintetizzata in DOVERE, voce *Giurisprudenza della Corte suprema sulla colpa*, cit., 582 s. Cfr. anche, tra altri, GROSSO, *Il giudizio di prevedibilità dell’evento e l’incidenza dell’hindsight e outcome bias sul giudizio di responsabilità colposa*, in *Riv. it. med. leg.*, 2016, 583 ss.; e, soprattutto, PERRONE, *La prognosi postuma tra distorsioni cognitive e software predittivi*, Torino, 2021, 37 ss. (alla quale si rinvia anche per ulteriori riferimenti). Si veda anche DI GIOVINE, *Dal «diritto della paura» a «diritto alla paura»*, in *Dir. & Quest. pubbl.*, 2019, 100, 104 ss. Sul tema delle distorsioni cognitive, si veda Cass., Sez. IV, 18 maggio 2020, n. 15258 (rel. Dovere), commentata da: LA VATTIATA, *La misura di esigibilità del comportamento diligente del sanitario in relazione al grado di riconoscibilità della situazione di rischio: due concetti “antichi” trovano riconoscimento nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità colposa dell’esercente la professione sanitaria*, in *Foro it.*, 2021, II, 61 ss.

<sup>99</sup> Così la sentenza in commento (p. 124), citando, tra virgolette, Cass., Sez. IV, 12 settembre 2024, n. 34383, Barozzi.

La Corte assume che per rimediare a queste “ostinate” trappole cognitive<sup>100</sup> viene in soccorso la «sedimentata teorizzazione sulla colpa, che tenta di irreggimentare il giudizio scandendolo in fasi distinte»:

«Dapprima (misura oggettiva della colpa), andrà infatti operata una generalizzazione “oggettivante” dei giudizi sulla prevedibilità dell’evento, da esprimere alla stregua dell’agente modello o, secondo più pregnante definizione, dell’*homo eiusdem conditionis et professionis*, nel rispetto del carattere normativo della colpa (come “doverosità”, piuttosto che come mera, materiale e “naturalistica” possibilità di prevedere).

[...] Quindi, e soltanto in seconda battuta, occorrerà “correggere” la valutazione così espressa, tenendo conto - per quanto qui interessa - delle eventuali maggiori conoscenze (o capacità) dell’agente concreto, per il quale potrebbe essere prevedibile ciò che per l’*homo eiusdem conditionis et professionis* tale non è: con l’effetto di (sempre in via ipotetica) innalzare lo standard di diligenza da lui esigibile, come nel caso in cui disponga di informazioni aggiuntive o di nozioni specialistiche sull’area conoscitiva di interesse (misura soggettiva della colpa).

A tale giudizio, bifasico, farà poi seguito la valutazione sull’evitabilità dell’evento, nessun rimprovero potendo essere mosso là dove l’evento, sebbene prevedibile, non fosse, in concreto, anche prevenibile dall’agente.

Infine, ove anche l’evento sia prevedibile ed evitabile, dovrà valutarsi la concreta esigibilità della condotta conforme a dovere, alla luce delle circostanze concrete di contesto in cui l’agente ha operato e secondo gli standard rigorosi evocati a proposito degli imputati della Regione».

Questa ricostruzione sistematica merita, tuttavia, qualche osservazione a commento.

Benché la ricostruzione proposta venga presentata come «sedimentata teorizzazione della colpa», la stessa pare foriera di equivoci con riferimento alla nozione di *misura soggettiva*, la quale, nell’esprimere - correttamente - una possibile “correzione” della valutazione già espressa sul piano della *misura oggettiva* e dell’*agente modello*, viene tuttavia limitata dalla sentenza in esame alla sola verifica circa la disponibilità di *conoscenze o capacità superiori* dell’agente concreto, che innalzano il livello di diligenza pretesa<sup>101</sup>.

Sebbene la sede della rilevanza delle speciali conoscenze resti una questione problematica (come pure delle minori capacità), va ribadito che le stesse sembrano spiegare i loro effetti sul piano della tipicità colposa (che rappresenta, in realtà, una *tipicità oggettivo-soggettiva*, perché colposamente connotata,

---

<sup>100</sup> La “ostinazione” delle trappole cognitive, dei *bias*, delle euristiche, delle scorciatoie mentali, ecc. deriva dal fatto che gli stessi sembrano tendenze e modi affatto naturali di funzionamento del pensiero e dei processi decisionali umani: cfr., in termini, anche Cass., Sez. VI, cit., 124.

<sup>101</sup> Così, letteralmente, Cass., Sez. VI, cit., 109 e 125.

ma non è ancora “misura soggettiva” come giudizio individualizzato)<sup>102</sup>. Soprattutto, resta il fatto che la *misura soggettiva* della colpa, così come ricostruita nella dottrina largamente maggioritaria e nella giurisprudenza oramai consolidata, lungi dall’esaurirsi nella considerazione delle speciali conoscenze, riguarda il profilo della *colpevolezza colposa* e della *individualizzazione* del giudizio di responsabilità. Profilo che proprio la stessa sentenza, in altri punti, postula positivamente là dove invita i giudici del rinvio a un attento esperimento del *test di esigibilità/inesigibilità*, dichiaratamente collocato sul piano della colpevolezza<sup>103</sup>.

8.2. (segue:) *La difesa dell’agente modello*. Per altro verso si segnala come la Corte si produca, in via incidentale, in una – qui condivisa – difesa della figura dell’agente modello<sup>104</sup>:

«Incidentalmente, si vuole qui difendere la figura dell’agente modello, posto che la sua alternativa, e cioè la valutazione svolta alla stregua dell’agente concreto, trascenderebbe in un pericoloso soggettivismo (prima, quello del destinatario del precetto; poi, quello dell’interprete), inconciliabile con le istanze gius-penalistiche. E che le sue criticità possono essere, d’altronde, emendate attraverso gli strumenti della razionalità classica, così da: per un verso, neutralizzare appunto l’*hindsight bias* ponendo mente alla consistenza scientifica dell’ipotesi o alla ricorrenza statistica dell’evento; per altro verso, ridurre il c.d. rumore della decisione<sup>105</sup>, che deriva

<sup>102</sup> Sulla nozione di misura oggettivo-soggettiva, cfr. volendo, la voce *Colpa penale*, cit., 227. Sul diverso inquadramento delle conoscenze superiori e delle ridotte capacità del soggetto, si veda, anche per i necessari riferimenti, volendo, *ibid.*, 223 s. In sintesi, le prime – intese come conoscenze sul mondo della causalità o dei fatti, e non come speciali capacità personali – contribuiscono a definire la base ontologica e nomologica del giudizio di tipicità colposa, che comprende, oltre alle conoscenze riferibili al bagaglio cognitivo-esperienziale condensabile nella figura modello “differenziata”, anche le eventuali “conoscenze superiori” del soggetto in carne e ossa. Per le ipotesi di “conoscenze inferiori” o di “ridotte capacità” rispetto al modello di riferimento, la soluzione, per tutti i profili “non standardizzabili”, sembra dover essere quella di offrire loro rilevanza non in sede di tipicità, bensì solo in sede di colpevolezza, per attenuare o escludere la responsabilità. Soltanto in ipotesi di minore capacità o conoscenza “standardizzata” dall’ordinamento, mediante la previsione di speciali statuti cautelari, tale situazione rileva in sede di definizione dell’agente modello “differenziato”, quindi in sede di tipicità: si pensi alla previsione di regole parzialmente differenti per l’automobilista neopatentato (guida accompagnata); per l’automobilista disabile (dispositivi speciali); nonché per il medico specializzando (delimitazione dei compiti che può svolgere).

<sup>103</sup> Cfr. *supra*, § 6.3. Sulla nozione di misura soggettiva chi scrive si è interrogato a più riprese: *La colpa penale*, cit., 511 ss.; *La colpa “penale”. Misura soggettiva e colpa grave*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2013, 1728 ss.; voce *Colpa penale*, cit., 226 ss.; *Misura soggettiva e indici di rimproverabilità. Una critica alle concezioni ultra-normative della colpa*, cit., 9 ss. e, sulla giurisprudenza più recente in tema, 26 ss.

<sup>104</sup> Sul parametro dell’agente modello nella sua dimensione *in action*, v., ora, DEMURO, *L’agente modello, alla prova della giurisprudenza*, cit., 1 ss.; sul piano della ricostruzione storica, DEMURO, *Homo eiusdem professionis et conditionis (profili storici)*, in *Reato colposo*, cit., 607 ss.

<sup>105</sup> Sul *rumore della decisione*, che indica, in estrema sintesi, la variabilità di giudizi in situazioni identiche, si vedano: KAHNEMAN-SIBONY-SUNSTEIN, *Noise: A Flaw in Human Judgement*, 2021, tr. it.: *Ru-*

- qui rileva un ulteriore sviluppo del medesimo filone di psicologia cognitiva - dalla dispersione casuale delle informazioni, mediante semplici “tecniche di igiene decisionale” (quali il sequenziamento delle informazioni, sul presupposto che l’irruzione di una pletora di dati irrilevanti possa condurre ad intuizioni immature, oppure la selezione ed aggregazione delle stime indipendenti, essendo dimostrato che la media di più previsioni aumenta decisamente l’accuratezza del giudizio rispetto a quello del singolo)».

Questa rivalutazione del criterio - pur senza nascondere tutta la problematicità, ridicibile in parte anche alla luce di acquisizioni di psicologia cognitiva applicata ai processi decisionali - potrebbe forse essere letta come una consapevole risposta al recentissimo orientamento giurisprudenziale, al momento ancora minoritario, orientato al superamento della figura dell’agente modello/*homo eiusdem*. In effetti, in tale orientamento professato in alcune sentenze della Quarta sezione, chi scrive intravede un eccessivo *purismo normativista*, nel senso di un’adesione drastica alla concezione *normativa* della colpa: la colpa, anzitutto, come violazione della regola cautelare doverosa. Si tratta di un orientamento<sup>106</sup> proteso ad abbandonare del tutto l’agente modello (o criterio dell’*homo eiusdem professionis et condicionis*), in ragione della sua manipolabilità interpretativa, a beneficio della pura individuazione della regola di cautela che si assume violata.

Ferma la necessità di individuare la regola cautelare pertinente e già disponibile al momento della condotta, l’obiezione formulabile contro l’orientamento in parola è che, così, si trascura però che l’agente modello è proprio e soltanto *uno strumento di individuazione della regola cautelare* allorché questa non risulti positivizzata in maniera “rigida” o completa.

In varie ipotesi concrete, l’individuazione della regola cautelare - sussistente *ex ante* e la cui trasgressione rende tipica la condotta - difficilmente potrà prescindere da un riferimento a un *parametro comportamentale inespresso* (uno standard “normativo” riconducibile al tipo di attività svolta), manipolabile fin che si vuole, ma, in quelle ipotesi, indispensabile alla ricostruzione del tipo colposo tutte le volte in cui non si dia un apparato regolativo positivizzato o allorché questo si riveli “elastico” oppure di per sé non esaustivo.

In tali ipotesi, il problema sembrerebbe, allora, quello del corretto utilizzo dello strumento di individuazione della regola da porre a fondamento della tipicità colposa nel caso concreto, operando secondo moduli di prevedibilità ed evitabilità autenticamente *ex ante*. In altre parole, per eludere gli effetti

---

more. *Un difetto nel ragionamento umano*, Torino, 2021.

<sup>106</sup> Descritto e autorevolmente difeso ad es. in DOVERE, voce *Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa*, cit., 579 ss., in part. 581 ss.

nocivi delle distorsioni cognitive più tipiche (*hindsight bias*, *outcome bias* ecc.), non pare sufficiente abbandonare ogni riferimento all'agente modello, se poi la regola cautelare è rinvenuta comunque assecondando logiche del senno di poi che muovano dalla tendenza a sovrastimare, *ex post*, la capacità di prevedere ed evitare (superiore persino a quella dell'agente modello del fatto "storico").

8.3. (segue:) *Non impossibilità, possibilità, probabilità rilevante. Decisioni in condizioni di incertezza e colpa.* La Corte, nel censurare la nozione "giuridica" della prevedibilità fatta propria nella sentenza impugnata, che la intende come meno stringente rispetto a ciò che si richiede in sede scientifica, rivaluta il concetto di "probabilità statistica". In altri termini: sebbene, a partire dalla celebre sentenza Franzese del 2002, il rilievo della probabilità statistica sia fortemente ridimensionato, con riferimento all'accertamento del nesso di causalità, a vantaggio della "probabilità logica", esso conserva uno spazio irrinunciabile in tema di colpa.

Un evento che sia «soltanto possibile», argomenta la Corte, non può configurare un addebito di colpa «in mancanza di indici oggettivi (*alert*, eventi-precursori, *red flags*, *signa facti* che dir si voglia) che consentano la riconoscibilità del pericolo»<sup>107</sup>. La prevedibilità è quindi ricostruita "in senso forte": non come fondata sulla mera possibilità materiale ma come "obbligo di prevedere"<sup>108</sup>.

La pronuncia, nella parte finale dei paragrafi dedicati alle posizioni dei due esponenti del Comune, riprende le obiezioni mosse da alcuni ricorrenti a taluni precedenti giurisprudenziali in cui la prevedibilità, ai fini del giudizio di colpa, è basata sulla mera "non impossibilità" dell'evento, desunta, per esempio, dalla (sempre) possibile ripetibilità di eventi del passato:

Secondo quella giurisprudenza - il cui caso più noto è quello relativo al disastro alluvionale di Sarno - «il soggetto agente deve sempre farsi carico della possibilità che l'accadimento lesivo si verifichi in forma più grave rispetto all'esperienza del passato, a meno che tale evenienza possa essere esclusa con certezza. Il mutamento del giudizio di "possibilità" in un giudizio di "non impossibilità" si traduce nell'obbligo di prevedere il peggio in caso di incertezza e rappresenta espressione del principio di precauzione»<sup>109</sup>.

<sup>107</sup> Cass., Sez. VI, cit., 122.

<sup>108</sup> Cass., Sez. VI, cit., 122, 124.

<sup>109</sup> Così la sentenza in commento sintetizza uno dei motivi di ricorso, là dove si richiama Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, Catalano, sul *disastro di Sarno*. In quel caso, prosegue la sintesi del ricorso, «il rimprovero per colpa fu formulato nei confronti dell'imputato (il Sindaco di Sarno) per non aver messo in conto la possibile ripetizione del fenomeno alluvionale, attesa la sua natura ricorrente, e cioè

La Cassazione, anche alla luce dei presupposti concettuali sulla caratterizzazione tipologica degli eventi calamitosi<sup>110</sup>, ritiene non pertinente il richiamo nella sentenza impugnata a tale giurisprudenza, e in particolare al *caso Sarno*, «considerata la diversità dei contesti fattuali»: per un verso, un fenomeno alluvionale, descritto come “caduta rapida di fango”, caratterizzato da una dinamica, ingravescente, sviluppatasi per un certo lasso di tempo a seguito di forti precipitazioni piovose e in un contesto storico di eventi pregressi, sebbene di gravità non comparabile (un *evento con* un ancora significativo *preavviso*)<sup>111</sup>; per altro verso, la caduta di una valanga di enorme forza distruttiva, abbattutasi *senza* alcun *preavviso*, non preceduta da eventi pregressi sul sito in questione, come dimostrato dalla presenza del faggeto secolare che circondava la struttura alberghiera, benché l’area in senso più ampio fosse stata interessata in passato dalla verifica di valanghe.

Ne consegue che gli organi comunali «si mossero in un contesto di particolare incertezza, nel senso [...] di “rischio ignoto”». Per ridurre l’opacità della situazione di pericolo imminente sulla struttura alberghiera sarebbe stata necessaria la previa identificazione del sito come esposto al rischio di valanga, ad opera degli strumenti di previsione e prevenzione rimasti inattuati a livello regionale.

Evidente, argomenta la sentenza, che, se quella zona e quel sito fossero stati identificati come esposti a quello specifico rischio in sede di “prevenzione distale” affidata per legge agli organi regionali – anche ammettendo che, ciò

---

in una situazione di rischio già noto. Viceversa, nel caso di specie, la valanga non fu preceduta da fenomeno analogo [...] (valanghe erano cadute, [ma] a notevole distanza, e cioè a 1,5 km)» (Cass., Sez. VI, cit., 33). Sulla logica precauzionale (del *worst-case scenario*) che si insinua nella motivazione della sentenza sul caso del disastro di Sarno, volendo, CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell’incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, 140 ss.

<sup>110</sup> *Supra*, § 2.

<sup>111</sup> Nel giudicare il richiamo al precedente in questione (*caso Sarno*) non pertinente, la Sesta sezione soggiunge: «al di là di ogni valutazione sull’impostazione della sentenza (che nega formalmente cittadinanza al principio di precauzione nella teoria della colpa, ma desume di fatto quest’ultima dalla mera non impossibilità dell’evento)». In effetti, alla luce dei principi formulati nella sentenza in commento in punto di prevedibilità, pare evidente la non condivisione dell’impostazione seguita dalla sentenza Catalano, valorizzata invece dalla Corte distrettuale. Come visto (*supra*, § 1), sul punto è stata formulata una massima ufficiale della pronuncia sul *caso Rigopiano*, anche se va detto che la stessa non è immediatamente riconoscibile nella motivazione della sentenza, benché sostanzialmente non difforme dalle argomentazioni più complesse svolte in diversi punti della motivazione. La si riporta nuovamente per comodità di lettura: «In tema di colpa generica, il giudizio di prevedibilità, da formulare con valutazione “ex ante”, non consiste nelle possibilità di predizione di un tipo di evento che, verificatisi in passato, è suscettibile di replicarsi naturalisticamente, ma postula che quell’evento abbia una probabilità statisticamente rilevante di verificarsi, a tal fine essendo imprescindibile il riferimento alle conoscenze scientifiche nei domini di volta in volta implicati».

nonostante, fosse stata realizzata la costruzione e ristrutturazione della struttura alberghiera, e che la stessa, sempre in via ipotetica, avesse operato anche nei mesi invernali – ecco che, allora, «ben altro senso avrebbe avuto il rischio valanghe segnalato dai bollettini Meteomont», sebbene gli stessi si riferiscano, in maniera indistinta, non a un singolo sito, ma a una vasta «zona montuosa». Del resto, nella situazione di grave emergenza meteo in corso nei giorni e nelle ore che precedettero la tragedia, e «considerata la difficoltà di immaginare un evento valanghivo della portata distruttiva di quello concretamente invernatosi», non può neppure escludersi che proprio quella specifica struttura, in cemento armato, potesse apparire agli occhi dei “garanti prossimali” «addirittura più sicura di altre»<sup>112</sup>. Neppure si registrarono, nei giorni precedenti, eventi precursori di minore entità, che avrebbero potuto rappresentare un ipotetico segnale d’allarme da valutarsi ai fini della percezione di un pericolo imminente.

Per tutte queste ragioni appaiono quantomeno dubbie la doverosità e la proporzionalità della misura dello sgombero dell’hotel, al cospetto dei dati di conoscenza effettiva e di conoscibilità *ex ante* sul rischio poi effettivamente invernatosi<sup>113</sup>.

Infine, sempre sul piano della percepibilità della imminenza del pericolo, la Corte evoca anche le numerose e forti scosse di terremoto registrate nella stessa giornata del disastro sul territorio abruzzese e del Comune di Farindola (e avvertite, come detto, con molto spavento, dagli ospiti e dal personale dell’albergo). Il quesito da porsi è se quelle scosse (dieci di magnitudo pari a 4 e quattro di magnitudo pari a 5) avrebbero potuto essere percepite – secondo l’esperienza comune e il buon senso, più che in base a conoscenze specialistiche – come un segnale d’allarme per la loro ritenuta, a torto o a ragione, capacità di destabilizzare il manto nevoso sulle pendici che sovrastano la struttura turistica. Sul punto la conclusione della Corte pare inappuntabile: quale che sia la risposta al quesito, giunti a quel momento lo sgombero dell’albergo non sarebbe stato più possibile, quantomeno via terra, a causa della accertata impercorribilità della SP8 – mentre non risulta indagata nelle fasi di merito la possibilità di procedere tempestivamente, stante le complicate condizioni me-

---

<sup>112</sup> Cass., Sez. VI, cit., 126.

<sup>113</sup> La questione è sviluppata da Cass., Sez. VI, cit., 126 s., anche con richiami di giurisprudenza a supporto, valorizzando, ai fini della effettiva percezione del rischio da parte del Sindaco, anche la circostanza che lo stesso, il giorno precedente al disastro, aveva accompagnato personalmente all’hotel alcuni ospiti.

teo e in considerazione della fattibilità materiale e tecnica, a prelevare mediante elicotteri le quaranta persone rimaste bloccate a Rigopiano.

9. *Conclusioni.* In definitiva, la pronuncia qui largamente esaminata, oltre che per la finezza argomentativa, merita sicuro apprezzamento per la precisa *mes- sa a punto* di diverse premesse concettuali, con specifico riferimento all'inquadramento delle responsabilità nell'organizzazione pubblica competente alla previsione e prevenzione di eventi collegati al verificarsi di disastri naturali; alla qualificazione delle diverse tipologie di rischio da calamità a seconda che la dinamica sia o meno decrittabile per mezzo di segnali precursori; nonché all'individuazione di statuti cautelari differenziati in base alle diverse tipologie di rischio.

Un certo interesse suscita anche l'intento di una ricostruzione generale delle «coordinate teoriche della colpa», come emerge in diversi punti della decisione, da parte di una Sezione, la Sesta, “normalmente” competente per reati (dolosi) contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia ecc. Un interesse acuito dal fatto che - pur non essendo certamente un compito ricostruttivo *in munere alieno* - si tratta comunque di uno sguardo “dall'esterno” e, proprio per questo, di grande utilità conoscitiva sulla attuale “situazione spirituale” delle premesse teoriche in tema di colpa così come restituite dall'incessante lavoro in cui è impegnata la Quarta sezione, con le sue acquisizioni consolidate e le questioni ancora aperte (per esempio, in tema di intrecci relazionali, composti e ricomposti nel prisma della cooperazione colposa).

Da quest'ultimo punto di vista, la stessa pronuncia, tuttavia, non è priva di alcune criticità ricostruttive che lasciano intravedere ancora, come s'è cercato di evidenziare nelle pagine che precedono, alcune zone d'ombra sulla complessiva ricostruzione della colpa in contesti di rischio e organizzativi a elevata complessità, come quello qui preso in considerazione.

DONATO CASTRONUOVO